

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 282

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Ordinamento
e funzioni degli Uffici consolari»

(Parere ai sensi dell'articolo 14, commi 18 e 22, della legge 28 novembre 2005, n. 246)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 19 ottobre 2010)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI/D 169/10

Roma / 19 OTT. 2010

Geo Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Ordinamento e funzioni degli Uffici Consolari, a norma dell'articolo 14, comma 18, della Legge 28 novembre 2005, n.246", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2010.

Giuseppe Schifani

Sen.

Renato Giuseppe SCHIFANI

Presidente del

Senato della Repubblica

R O M A



de Presicis

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo - Economia

Roma, **26 LUG. 2010**

ANP/179/EST/10357

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

- Dipartimento per gli Affari giuridici e Legislativi

e, per conoscenza:

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
- Ufficio legislativo

R O M A


ALL'UFFICIO LEGISLATIVO-FINANZE

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

S E D E

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante: "Ordinamento e funzioni degli Uffici consolari, a norma dell'articolo 14, commi 14 e 15, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Si restituisce, munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il provvedimento indicato in oggetto, in ordine al quale questa Amministrazione non ha osservazioni da formulare.



IL CAPO DELL'UFFICIO
[Handwritten signature]

1964



293
5

179
E85

Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO VIII

Roma 26 LUG. 2010

All'Ufficio di coordinamento legislativo
- Ufficio legislativo Economia -
SEDE

Prot. N. 63680
Rif. Prot. Entrata N. 63409
Allegati:
Risposta a nota del:

e p.c. All'Ufficio di coordinamento legislativo
- Ufficio legislativo Finanze -
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante: "Ordinamento e funzioni degli uffici consolari", ai sensi dell'art.14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

E' pervenuto, per le relative valutazioni, lo schema di decreto legislativo indicato in oggetto, corredato della relazione illustrativa, dei documenti di analisi tecnico normativa e di impatto della regolamentazione, trasmesso per posta elettronica il 16 luglio u.s. dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi.

Al riguardo, esaminato il predetto provvedimento, si comunica di non avere osservazioni da formulare in ordine al suo ulteriore corso.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Conti

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO <i>Ufficio Legislativo - Economia</i>
26 LUG. 2010
10350

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ORDINAMENTO E FUNZIONI DEGLI UFFICI CONSOLARI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 18, DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 2005, N. 246.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200;

Vista la legge 24 novembre 2005, n. 246, ed in particolare l'articolo 14, comma 18;

Vista la legge 2 maggio 1983, n. 185;

Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470;

Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in particolare l'articolo 126, comma 5-*bis*, così come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214;

Vista la decisione 96/409/PESC adottata dai Rappresentanti degli Stati Membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, in data 25 giugno 1996;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 20;

***Visto* il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni;**

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 75, comma 3;

***Visto* il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni;**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed in particolare l'articolo 33;

Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 6;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'articolo 1, comma 1319;

***Visto* il Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;**

***Visto* il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;**

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del

Acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 14, comma 19, della citata legge 24 novembre 2005, n. 246, e delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, rispettivamente in data.....;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro per la semplificazione normativa;



Emana

il seguente decreto legislativo

TITOLO I

Disposizioni introduttive

ART. 1

(Ordinamento degli uffici consolari)

1. Gli uffici consolari, in quanto uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, sono disciplinati dall'ordinamento del predetto Ministero nonché dalle disposizioni del presente decreto.

ART. 2

(Funzioni degli uffici consolari)

1. L'ufficio consolare nell'ambito delle funzioni individuate dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, provvede al rilascio dei visti di ingresso.

ART. 3

(Esercizio delle funzioni consolari)

1. Le funzioni dell'ufficio consolare sono esercitate dal capo dell'ufficio in conformità alle convenzioni ed agli usi internazionali. Gli uffici consolari sono di I e II categoria, secondo il disposto dell'articolo 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
2. S'intende per capo di ufficio consolare di I categoria il titolare dello stesso, il titolare dell'ambasciata nell'esercizio di funzioni consolari, il capo della cancelleria consolare, ove istituita, nonché, in assenza di costoro, i loro sostituti come individuati dalla normativa vigente.
3. S'intende per capo di ufficio consolare di II categoria il funzionario onorario ad esso preposto. In caso di assenza dalla sede, il capo di un ufficio consolare di II categoria, previa autorizzazione della Missione diplomatica o dell'ufficio consolare di I categoria da cui dipende, può affidare a persona di sua fiducia la custodia degli archivi e compiti sussidiari di assistenza a cittadini italiani.
4. Il funzionario consolare onorario esercita le funzioni di cui al presente decreto legislativo nei limiti stabiliti dal Ministro degli affari esteri con decreto del quale è data notizia nella Gazzetta Ufficiale.
5. Ove un funzionario consolare non possa procedere, per causa di incompatibilità, ad atto rientrante nelle sue attribuzioni, l'atto è compiuto da altro funzionario dello stesso o di altro ufficio consolare.
6. Il personale degli uffici consolari, nell'esercizio delle funzioni, non può accettare procure relative a procedure amministrative o giudiziarie, concernenti l'amministrazione o la liquidazione di successioni o comunque attinenti ad interessi privati, se non con l'assenso o su istruzioni del Ministero degli affari esteri o, su nulla osta di questo, dell'amministrazione competente per materia. L'assenso o le istruzioni devono sussistere anche prima di far uso dei poteri previsti, in materia, dalle leggi locali o dalle convenzioni internazionali.



ART. 4

(Delega di funzioni consolari)

1. Il Capo di ufficio consolare di I categoria può delegare le funzioni consolari, eccezion fatta per gli atti che implicano impegni di spesa, ad altro personale dell'ufficio.
2. Non possono tuttavia formare oggetto di delega a personale non appartenente alla carriera diplomatica, alla dirigenza amministrativa o alla terza area funzionale; le funzioni consolari inerenti alla giurisdizione o comunque connesse con questa, quelle disciplinari in materia di navigazione, quelle notarili salvo le autenticazioni e le procure generali e speciali, nonché quelle il cui esercizio è, a norma degli articoli seguenti, esplicitamente attribuito al capo dell'ufficio consolare.

ART. 5

(Atti di delega)

1. Le deleghe di cui all'articolo 4 sono conferite con decreto, di cui copia è affissa nell'albo consolare.
2. La delega in materia di stato civile è redatta in duplice originale: uno è conservato negli archivi dell'ufficio consolare, un secondo presso il Ministero degli affari esteri. Una copia è trasmessa, con modalità informatica, al Ministero dell'interno.

TITOLO II

Funzioni consolari

CAPO I

Funzioni relative allo stato civile

ART. 6

(Ufficiale di stato civile)

1. Il capo dell'ufficio consolare esercita nei confronti dei cittadini le funzioni di ufficiale di stato civile, attenendosi alla legislazione nazionale.

ART. 7

(Domicilio e residenza)

1. Il domicilio e la residenza nella circoscrizione consolare sono determinati secondo le norme degli articoli 43 e seguenti del codice civile.
2. I residenti nella circoscrizione di ufficio consolare privo di personale abilitato all'esercizio di determinate funzioni consolari sono considerati residenti nella circoscrizione della missione diplomatica o dell'ufficio consolare cui le relative funzioni competono.

ART. 8

(Schedario consolare)

1. Presso ogni ufficio consolare è mantenuto uno schedario dei cittadini residenti nella circoscrizione che va tenuto aggiornato, tenuto conto delle circostanze locali.



2. L'iscrizione di un connazionale nello schedario è subordinata al possesso della cittadinanza e comunque non ne costituisce una prova. Della suddetta iscrizione l'ufficio consolare può rilasciare certificazione solo ai cittadini residenti.
3. Nello schedario è presa nota, oltre che dei dati anagrafici e professionali, anche degli atti o fatti che producono la perdita della cittadinanza o dei diritti civili od una restrizione nell'esercizio dei medesimi nonché di ogni altro elemento utile ai fini della tutela degli interessi del connazionale.

ART. 9

(Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE))

1. Sulla base dei dati contenuti nello schedario previsto dall'articolo 8, l'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione o di residenza provvede a trasmettere al comune italiano competente i dati richiesti dalla legislazione in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). I dati sono relativi alle dichiarazioni fornite dai cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza da un comune italiano all'estero, ovvero quelle relative alla residenza all'estero, nonché quelle concernenti il cambiamento di residenza o di abitazione all'estero.

ART. 10

(Cittadinanza italiana)

1. Il capo dell'ufficio consolare accerta il possesso della cittadinanza italiana, con ogni mezzo utile, così come previsto dal comma 2, e rilascia il relativo certificato ai cittadini residenti.
2. Per accertare lo stato di cittadinanza, il capo dell'ufficio consolare può esperire le opportune indagini d'ufficio, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, salvo, per i secondi, la sua discrezionale valutazione sulla loro forza probatoria.

ART. 11

(Comunicazioni agli uffici in Italia)

1. L'ufficio consolare dà comunicazione ai competenti uffici in Italia di tutti gli atti o fatti che possano influire sullo stato di cittadinanza dei cittadini residenti nella circoscrizione, ai fini dei conseguenti provvedimenti.

~~ART. 12~~

(Matrimonio)

1. Il capo dell'ufficio consolare celebra il matrimonio fra cittadini o fra un cittadino e un non cittadino.
2. La celebrazione del matrimonio può essere rifiutata quando vi si oppongano le leggi locali o quando le parti non risiedano nella circoscrizione.

ART. 13

(Pubblicazioni matrimoniali)



1. Le pubblicazioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, per il cittadino che intenda contrarre matrimonio dinanzi al capo dell'ufficio consolare sono effettuate presso l'ufficio consolare nella cui circoscrizione egli sia residente o in Italia, qualora ivi residente.
2. Le pubblicazioni non sono dovute in caso di matrimonio contratto all'estero dinanzi alle autorità straniere.
3. Le pubblicazioni di cui al comma 1 hanno luogo in via informatica ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 luglio 2009, n. 69.
4. Fino al 31 dicembre 2010 le pubblicazioni, effettuate in forma cartacea nell'albo consolare, continuano ad avere effetto di pubblicità legale, al pari delle pubblicazioni disposte nei siti informatici.
5. La richiesta della pubblicazione di matrimonio in Italia o presso l'ufficio consolare di residenza degli sposi è trasmessa direttamente dall'ufficio consolare celebrante a quello competente ad effettuare la pubblicazione.
6. Per quanto riguarda il non cittadino il capo dell'ufficio consolare si attiene a quanto stabilito dall'articolo 116, codice civile.

ART. 14

(Dispensa dalle pubblicazioni e ammissione al matrimonio)

1. Il capo dell'Ufficio consolare, nei limiti previsti ed alle condizioni stabilite agli articoli 100, secondo comma, del codice civile e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, può ridurre, per gravi motivi, il termine delle pubblicazioni o dispensare dalle stesse, per cause gravissime, presso gli uffici consolari ed in Italia. L'atto di notorietà di cui all'articolo 100, secondo comma, del codice civile, può essere effettuato presso lo stesso o altro ufficio consolare.
2. Egli può, altresì, ammettere al matrimonio, per gravi motivi, chi abbia compiuto i sedici anni, secondo quanto previsto dall'articolo 84, secondo comma, del codice civile.
3. Allorché il capo dell'ufficio consolare non ritenga che sussistano i presupposti per l'esercizio dei poteri di cui ai commi 1 e 2, trasmette:
 - a) le domande per la riduzione del termine e per la dispensa dalle pubblicazioni al tribunale nel cui circondario si trovi il Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza degli sposi;
 - b) le domande di ammissione al matrimonio ai sensi dell'articolo 84, secondo comma, del codice civile, al tribunale per i minorenni nel cui circondario si trovi il Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza del minore.
4. In caso di matrimonio in imminente pericolo di vita, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 101 del codice civile.

ART. 15

(Modalità di celebrazione del matrimonio)

1. Il matrimonio è celebrato pubblicamente nella sede consolare. Può essere eccezionalmente celebrato fuori della sede consolare per impedimento degli sposi o per gravi motivi di sicurezza.



2. Il funzionario celebrante adempie alle formalità prescritte dall'articolo 107 del codice civile, e, se del caso, prima di ricevere le dichiarazioni, deve portare a conoscenza degli sposi, alla presenza dei testimoni, la possibile inefficacia del loro matrimonio nell'ordinamento locale.
3. Ove il matrimonio sia celebrato fuori della sede consolare, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 110 del codice civile.

ART. 16

(Matrimonio per procura)

1. Il capo dell'ufficio consolare celebra il matrimonio per procura quando uno degli sposi risieda fuori dello Stato in cui ha sede l'ufficio consolare.
2. Il matrimonio di cui al comma 1 non può essere celebrato quando lo sposo assente risieda in Italia.
3. La valutazione dei gravi motivi di cui al secondo comma dell'articolo 111 del codice civile, è effettuata dal tribunale del luogo di ultima residenza in Italia dell'altro sposo ovvero dal tribunale nel cui circondario si trovi il suo Comune di iscrizione AIRE.
4. Ove non sia possibile determinare la competenza ai sensi del comma 3, si applica quanto previsto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
5. Il funzionario consolare può rifiutare la celebrazione del matrimonio quando ad esso si oppongano le leggi locali o lo sposo presente non risieda nella circoscrizione.
6. Qualora ne ricorrano i presupposti, si applica il disposto di cui al comma 2 dell'articolo 15. Per lo sposo assente l'avvertimento ivi previsto è effettuato, su richiesta del funzionario celebrante, per il tramite dell'ufficio consolare territorialmente competente.

ART. 17

(Tribunale competente)

1. Dei ricorsi avverso il rifiuto di celebrazione di matrimoni, espresso a termini dell'articolo 112 del codice civile, e di quelli avverso il rifiuto della pubblicazione, espresso a termini dell'articolo 98 del codice civile, nonché sulle opposizioni al matrimonio, è competente a decidere il tribunale del luogo di ultima residenza in Italia dell'uno o dell'altro degli sposi, ovvero il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE dell'uno o dell'altro.

ART. 18

(Trasmissione di atti di matrimonio)

1. L'ufficio consolare trasmette ai Comuni ed agli altri eventuali competenti uffici in Italia gli atti relativi a matrimoni celebrati dinanzi alle autorità locali e ad esso pervenuti.
2. Sono trasmessi anche gli atti relativi a matrimoni celebrati in forma religiosa quando la legge locale li riconosca agli effetti civili.

ART. 19

(Rettificazione degli atti di stato civile)

1. Le domande di rettificazione degli atti di stato civile ricevuti dall'ufficio consolare sono rivolte al tribunale nel cui circondario trovasi trascritto o avrebbe dovuto essere trascritto l'atto da



rettificarsi.

ART. 20

(Cambiamento ed aggiunte di nomi e cognomi)

1. Il cittadino che risieda all'estero può presentare all'ufficio consolare la domanda per il cambiamento ed aggiunte di nomi e cognomi di cui al Titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, per il successivo inoltro al prefetto della provincia in cui si trova il Comune in cui costui ha avuto la sua ultima residenza ovvero al prefetto della provincia in cui si trova il Comune di iscrizione Aire del richiedente.
2. Nel caso di domanda presentata ai sensi del comma 1 le affissioni previste dagli articoli 86 e 90 sono effettuate in via informatica ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 luglio 2009, n. 69.
3. Fino al 31 dicembre 2010 le suddette affissioni, effettuate in forma cartacea nell'albo consolare, continuano ad avere effetto di pubblicità legale, al pari di quelle disposte nei siti informatici.

CAPO II

Funzioni relative ai passaporti e documenti di viaggio

ART. 21

(Passaporti)

1. Il capo dell'ufficio consolare rilascia, rinnova, ritira il passaporto e ne estende la validità.
2. **Qualora emergano dubbi sulla cittadinanza o sull'identità del titolare di un passaporto, o di chi ne ha chiesto il rilascio, ovvero negli altri casi previsti dalla normativa vigente, il capo dell'ufficio consolare, mediante apposito decreto, può circoscrivere a determinati Stati la validità territoriale del passaporto e limitarne la validità temporale per un periodo non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi, in attesa dei necessari accertamenti.**
3. **Venute meno le motivazioni che ne hanno determinato l'adozione, i decreti di cui al comma 2 sono revocati.**

ART. 22

(Carte d'identità)

1. Il capo dell'ufficio consolare rilascia le carte d'identità ai cittadini residenti nella circoscrizione consolare e iscritti all'AIRE. Ne estende, altresì, la validità agli aventi diritto, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione nazionale.

ART. 23

(Documenti di viaggio provvisori)

1. Il capo dell'ufficio consolare, compiuti gli opportuni accertamenti, rilascia ai cittadini italiani un documento di viaggio provvisorio conforme alla normativa europea valido per un solo viaggio di rientro in Italia o verso lo Stato di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione.



2. Il capo dell'ufficio consolare, compiuti gli opportuni accertamenti e previa autorizzazione delle competenti autorità del Paese di cui il richiedente è cittadino, rilascia un documento di viaggio provvisorio conforme alla normativa europea, valido per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino o verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione, ai cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea, in assenza di una loro rappresentanza consolare o diplomatica.
3. Il documento di viaggio provvisorio può essere rilasciato:
 - a) in caso di furto, smarrimento, distruzione o temporanea indisponibilità del passaporto o di altro documento di viaggio, previa denuncia all'ufficio consolare;
 - b) in tutti i casi in cui il capo dell'ufficio consolare lo ritenga necessario o opportuno.
4. Ove lo ritenga opportuno, il capo dell'ufficio consolare dà notizia all'autorità di frontiera italiana o degli altri Paesi dell'Unione europea del documento di viaggio da lui rilasciato.

CAPO III

Funzioni di protezione ed assistenza, sussidi e rimpatri

ART. 24

(Sussidi, erogazioni in danaro e rimpatrio di cittadini)

1. L'ufficio consolare può concedere sussidi ai cittadini che versino in stato di indigenza, nei limiti delle disponibilità fissate annualmente dal Ministero degli affari esteri, previa autorizzazione, ove richiesta.
2. Limitate erogazioni in danaro possono altresì essere eccezionalmente concesse, in caso di comprovata urgenza, a cittadini che versino in stato di occasionale grave necessità non altrimenti fronteggiabile. In tal caso l'interessato è tenuto a firmare una promessa di restituzione, cui è attribuita efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del codice di procedura civile. L'autorità consolare trasmette al Ministero degli affari esteri copia dell'obbligazione degli interessati spedita in forma esecutiva a norma dell'articolo 475 del codice di procedura civile.
3. Il capo dell'ufficio consolare, nei casi e con l'osservanza delle condizioni e modalità di cui al comma 2, può fornire i mezzi per il rimpatrio, scegliendo la forma di rimpatrio più appropriata e meno onerosa per l'erario e facendo ricorso, ove del caso, ai poteri di cui all'articolo 197 del codice della navigazione.
4. Il Ministero competente in materia, in conformità all'articolo 363, terzo comma, del codice della navigazione, emette ingiunzione a carico dell'armatore per il rimborso delle spese sostenute dallo Stato per il rimpatrio in favore della gente di mare.

ART. 25

(Rimpatrio su navi ed aeromobili militari nazionali)

1. In casi eccezionali, il capo dell'ufficio consolare può chiedere l'imbarco, per il rimpatrio di cittadini, al comandante di nave od aeromobile militari nazionali.
2. Il comandante, qualora non ritenga di poter aderire alla richiesta, è tenuto ad indicare per iscritto all'ufficio consolare i motivi del rifiuto.

ART. 26

(Rimpatri, evacuazioni e trasferimenti in circostanze eccezionali)



1. Qualora circostanze eccezionali impongano di provvedere al rimpatrio urgente di cittadini, o comunque al loro trasferimento altrove, e se il disposto dell'articolo 197 del codice della navigazione, non risulta adeguato alle necessità, il capo dell'ufficio consolare può disporre, su istruzioni o di sua iniziativa, la requisizione per impiego temporaneo di navi mercantili o di aeromobili civili nazionali.
2. Nei casi eccezionali in cui sia necessario provvedere all'evacuazione dei cittadini, l'ufficio consolare sovrintende all'organizzazione delle operazioni in base ai piani di emergenza all'uopo predisposti. Esso assume tutte le iniziative necessarie anche sulla base delle istruzioni del Ministero degli affari esteri, che si avvale eventualmente del concorso di altre Amministrazioni. L'evacuazione viene coordinata, laddove possibile, con le iniziative adottate dalle autorità diplomatiche o consolari degli Stati Membri dell'Unione europea e dei Paesi alleati.
3. L'ufficio consolare comunica col mezzo più celere i provvedimenti adottati al Ministero degli affari esteri ed agli altri ministeri eventualmente competenti. Alle requisizioni effettuate ai sensi del comma 1 si applicano, per quanto concerne le indennità, i criteri di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.

ART. 27

(Assistenza a non cittadini)

1. L'ufficio consolare può concedere assistenza anche ai non cittadini, ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali, nonché, per quanto concerne i cittadini dell'Unione europea, ai sensi delle vigenti disposizioni dell'Unione europea.

CAPO IV

Funzioni notarili e di volontaria giurisdizione

ART. 28

(Funzioni notarili)

1. Il capo dell'ufficio consolare esercita, secondo le modalità e con i limiti di seguito stabiliti, le funzioni di notaio nei confronti dei cittadini, attenendosi alla legislazione nazionale.
2. Con decreto del Ministro degli affari esteri possono essere specificati gli atti notarili che i capi degli uffici consolari sono chiamati a stipulare, tenendo conto della possibilità di accedere ad adeguati servizi notarili in loco.
3. Non è necessario il requisito della residenza in Italia, richiesto dalle vigenti disposizioni per i testimoni non cittadini.

ART. 29

(Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno)

1. Il capo dell'ufficio consolare trasmette al pubblico ministero presso il tribunale competente ai sensi del secondo comma ogni utile dato istruttorio al fine di promuovere procedimenti relativi all'interdizione, all'inabilitazione e all'amministrazione di sostegno nei confronti di cittadini residenti nella circoscrizione.
2. Competente a pronunciarsi sull'interdizione, sull'inabilitazione e sull'amministrazione di sostegno di cittadini residenti all'estero è il tribunale di ultima residenza in Italia. Ove il soggetto interessato non abbia mai avuto residenza in Italia, è competente il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE.



3. Il tribunale provvede, ai sensi dell'articolo 419 del codice civile, all'esame del soggetto interessato avvalendosi, se del caso, di rogatoria consolare. Nell'espletamento della rogatoria, il capo dell'ufficio consolare è assistito da un consulente tecnico nominato dall'ambasciata o, in mancanza, approvato dal Ministero degli affari esteri.
4. Qualora non sia possibile provvedere all'esame di cui al comma 3, il capo dell'ufficio consolare trasmette all'autorità rogante ogni elemento di prova in suo possesso.

ART. 30

(Riconoscimento e legittimazione dei figli naturali)

1. Il Capo dell'Ufficio consolare riceve la dichiarazione di riconoscimento del figlio naturale di cui all'articolo 254 del codice civile. Qualora ricorrano i presupposti previsti dall'articolo 262 del codice civile, il capo dell'ufficio consolare riceve altresì la domanda di assunzione del cognome paterno e la trasmette al tribunale dei minorenni competente.
2. L'ufficio consolare riceve la domanda di legittimazione dei figli naturali di cui agli articoli 280 e 288 del codice civile e la trasmette al tribunale competente. Ove la competenza non possa essere determinata ai sensi dell'articolo 288, primo comma, del codice civile, è competente il tribunale nel cui circondario si trova il Comune in cui l'interessato ha avuto la sua ultima residenza in Italia ovvero il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE dell'interessato.

ART. 31

(Adozione internazionale di minori)

1. **Competente a decidere sulla dichiarazione di disponibilità all'adozione di un minore straniero residente all'estero, quando gli adottanti non abbiano residenza in Italia, è il tribunale per i minorenni nel cui circondario i coniugi hanno avuto l'ultima residenza. Se i coniugi non sono stati mai residenti in Italia, è competente il Tribunale per i minorenni di Roma.**
2. **L'ufficio consolare territorialmente competente in base alla residenza degli adottanti può essere delegato dal Tribunale per i minorenni titolare della procedura allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 29-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184. Nello svolgimento di tali attività, il capo dell'ufficio consolare può avvalersi del supporto di strutture locali adeguatamente qualificate.**
3. **L'ufficio consolare, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della Commissione per le adozioni internazionali, di cui all'articolo 38, comma 1, legge 4 maggio 1983, n. 184, così come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, in ordine all'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione, rilascia il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore.**

ART. 32

(Adozione di persone di maggiore età)

1. Competente in materia di adozione di persone di maggiore età, quando l'adottante non abbia residenza in Italia, è il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE dell'adottante ovvero il tribunale nel cui circondario si trova il comune di ultima residenza in Italia dell'interessato.



2. Il capo dell'ufficio consolare può essere delegato a ricevere il consenso dell'adottante, dell'adottato o del legale rappresentatè di questo. Può anche essere delegato a compiere le indagini e ad assumere le informazioni di cui all'articolo 312 del codice civile.

ART. 33

(Tutela, curatela, amministrazione di sostegno)

1. Il capo dell'ufficio consolare esercita nei confronti dei cittadini minorenni, interdetti, emancipati, inabilitati e sottoposti ad amministrazione di sostegno, residenti nella circoscrizione, le funzioni ed i poteri, in materia di tutela, di curatela, di assistenza pubblica e privata, che le leggi dello stato attribuiscono al giudice tutelare.
2. Il tutore, il protutore, il curatore, il curatore speciale e l'amministratore di sostegno, nominati in virtù dei poteri di cui al comma precedente, provvedono anche alla protezione degli interessi che la persona sottoposta alla tutela o alla curatela abbia in Italia, previa autorizzazione del giudice tutelare competente per territorio. Essi cessano dall'ufficio dal giorno in cui è loro notificata la nomina, rispettivamente, di un nuovo tutore, protutore, curatore o curatore speciale, amministratore di sostegno, tanto se la sostituzione venga decisa dal capo dell'ufficio consolare quanto se, in caso di rientro del minore o incapace in Italia, essa venga decisa dalla competente autorità nazionale. A tal fine, è considerata competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza del minore o dell'incapace.
3. I cittadini residenti nella circoscrizione hanno l'obbligo di accettare le nomine di cui al precedente comma.

ART. 34

(Altri provvedimenti di volontaria giurisdizione)

1. Il capo dell'ufficio consolare, anche al di fuori delle ipotesi previste dal presente decreto, può emanare nei confronti dei cittadini residenti nella circoscrizione i provvedimenti di volontaria giurisdizione, in materia di diritto di famiglia e di successioni, che per le leggi dello Stato sono di competenza del giudice tutelare, del tribunale e del presidente di tribunale, ivi compreso quello per i minorenni.

ART. 35

(Tribunali competenti)

1. Dei ricorsi avverso i provvedimenti di volontaria giurisdizione adottati dal capo dell'ufficio consolare, nonché per l'omologazione degli stessi, è competente a decidere il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE dell'interessato.
2. Ove l'interessato non sia iscritto all'AIRE e sia stato residente in Italia, è competente il tribunale del luogo di ultima residenza.

CAPO V

Funzioni in materia di controversie, di polizia giudiziaria e di assistenza giudiziaria

ART. 36

(Amichevole composizione di controversie ed arbitrato)

1. Il capo dell'ufficio consolare:



- a) può adoperarsi, se richiesto dalle parti, per comporre amichevolmente le controversie sorte fra cittadini o fra questi e non cittadini. Se il tentativo di conciliazione riesce e le parti ne fanno richiesta, redige il processo verbale dell'avvenuta conciliazione. Il processo verbale ha efficacia di scrittura privata riconosciuta in giudizio;
- b) può esplicitare le funzioni di arbitro unico nelle controversie fra cittadini purché questi lo abbiano autorizzato a pronunciare secondo equità, ferme restando le eccezioni previste dall'articolo 806 del codice di procedura civile. Con il deposito negli archivi dell'ufficio, il lodo ha forza esecutiva. Il deposito deve aver luogo nel termine perentorio di dieci giorni dalla sottoscrizione e di esso deve essere data notizia alle parti ai sensi dell'articolo 825, secondo comma, del codice di procedura civile. Le impugnazioni di cui agli articoli 827 e seguenti, codice di procedura civile, si propongono innanzi alla Corte di Appello di Roma.

ART. 37

(Notificazioni, atti istruttori, dichiarazioni ed istanze)

1. L'ufficio consolare:

- a) provvede, direttamente o tramite le autorità locali, in conformità alle disposizioni in materia di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea, alle convenzioni internazionali ed alle leggi dello Stato di residenza, alla notificazione degli atti ad esso rimessi a norma delle vigenti disposizioni;
- b) compie gli atti istruttori ad esso delegati dalle autorità nazionali competenti; riceve le dichiarazioni, anche giurate, da chiunque rese, che debbano valere in giudizi nazionali; le istanze di gratuito patrocinio relative a giudizi nazionali; le istanze di procedimento o le querele e la loro remissione; gli atti di impugnativa avverso provvedimenti emessi da autorità nazionali.

2. Esso trasmette direttamente gli atti espletati o ricevuti all'autorità nazionale competente.

ART. 38

(Funzioni di polizia giudiziaria)

1. Il capo dell'ufficio consolare informa direttamente le competenti autorità giudiziarie nazionali di tutte le ipotesi di reato che giungano a sua conoscenza e che possano interessare la giustizia italiana e provvede, d'iniziativa o su istruzioni, ai possibili accertamenti.
2. Egli cura, altresì, che venga assicurata dalle autorità locali la custodia delle persone delle quali sia richiesta l'extradizione e, ove sia del caso, di quelle che ad essa siano consegnate dai comandanti di navi mercantili e di aeromobili civili italiani, per reati commessi a bordo.

ART. 39

(Esercizio di funzioni giurisdizionali)

1. Le norme relative ai doveri ed alle prerogative dell'autorità giudiziaria si applicano ai funzionari consolari quando questi esercitino funzioni attribuite in Italia alla magistratura.

ART. 40

(Esecuzione di rogatorie consolari)



1. Della data e del luogo fissati dall'ufficio consolare per l'esecuzione della rogatoria è data tempestiva comunicazione alle parti.
2. Le convocazioni, eventualmente necessarie per l'esecuzione della rogatoria, sono effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con altro idoneo sistema di comunicazione. Nella convocazione devono essere indicati gli estremi della causa, la natura e l'oggetto dell'atto istruttorio da compiersi. I termini di presentazione non possono essere inferiori a trenta giorni. Se l'interessato non si presenta nei termini fissati, l'ufficio consolare rinnova la convocazione. Ove anche questa rimanga senza effetto, l'ufficio consolare restituisce gli atti all'autorità rogante. In presenza di adeguate giustificazioni, il capo dell'ufficio consolare può disporre una terza ed ultima convocazione.
3. Copia delle comunicazioni e delle convocazioni è allegata agli atti.

ART. 41

(Luogo di compimento degli atti istruttori)

1. Le deposizioni testimoniali e gli altri atti istruttori hanno luogo, ove non sia altrimenti richiesto dalla natura dell'atto da compiersi, nella sede dell'ufficio. Può essere scelta altra sede ove particolari circostanze lo suggeriscano.

ART. 42

(Consulenti e difensori)

1. Quando la legislazione nazionale preveda la presenza ad atti istruttori di consulenti o difensori, l'appartenenza a tali categorie professionali può essere accertata anche in base alle leggi locali.

CAPO VI

Funzioni relative all'amministrazione di interessi privati

ART. 43

(Deposito consolare)

1. Il capo dell'ufficio consolare, in caso di riconosciuta necessità ed urgenza, può ricevere in deposito somme di danaro e ogni altro bene, sulla domanda che ne sia fatta da cittadini o da altri nell'interesse di cittadini o dello Stato. Il deposito ha termine quando siano venute meno le cause che ne hanno giustificato l'accettazione.
2. Il capo dell'ufficio consolare stabilisce i limiti e le condizioni del deposito. Per quanto non previsto si applicano, in quanto possibile, le disposizioni di cui agli articoli 1766 e seguenti e 1798 e seguenti del codice civile.
3. Il capo dell'ufficio consolare non è tenuto ad alcun obbligo di amministrazione dei beni depositati; può tuttavia adottare quei provvedimenti che, nell'interesse degli aventi diritto, si rendano necessari.
4. Il capo dell'ufficio consolare, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri, può ordinare la vendita dei beni che siano stati volontariamente depositati allorché vi sia pericolo di deperimento o sussistano, comunque, ragioni di forza maggiore.

ART. 44

(Termine del deposito)



1. Il capo dell'ufficio consolare, allorché ritenga che siano venute meno le cause che hanno determinato il deposito, ne dà comunicazione agli aventi diritto, intimandò loro di provvedere, entro congruo termine, al ritiro delle somme di danaro o degli altri beni depositati.
2. Ove gli aventi diritto non provvedano al ritiro delle somme di danaro depositate, l'ufficio consolare, qualora non vi siano motivi ostativi e comunque su istruzione del Ministero degli affari esteri, anche per quanto concerne l'eventuale cambio in moneta italiana, trasmette tali somme alla Tesoreria dello Stato, sezione provinciale di Roma. Per quanto concerne i beni diversi dal danaro, il capo dell'ufficio consolare, tenuto conto delle situazioni giuridiche e di fatto locali e su istruzione del Ministero degli affari esteri, può eseguirne il deposito presso idoneo magazzino od istituto, ovvero può ordinarne la vendita. Le somme di danaro ricavate dalla vendita sono trasmesse alla Tesoreria dello Stato, sezione provinciale di Roma.
3. Ove gli aventi diritto non siano reperibili, e non possa quindi provvedersi alla comunicazione ed intimazione di cui al comma 1, le somme di danaro nonché gli altri beni restano depositati presso l'ufficio consolare per un massimo di altri tre anni, trascorsi i quali, e salvo diversa indicazione che nel frattempo sia pervenuta dagli aventi diritto, il capo dell'ufficio consolare provvede ai sensi del comma 2.
4. Per quanto non previsto dal codice civile, con provvedimento del Ministero degli affari esteri sono disciplinati il luogo di restituzione dei beni depositati presso l'ufficio consolare nonché le modalità di conservazione e di verbalizzazione dei depositi consolari.

ART. 45

(Vendita di beni)

1. Quando, in materia di volontaria giurisdizione, di amministrazione di interessi privati, di navigazione, di successioni, ed in ogni altro caso in cui tale potere sia a lui conferito, il capo dell'ufficio consolare autorizzi e proceda alla vendita di beni, la vendita stessa è effettuata, con le opportune cautele, su istruzioni del Ministero degli affari esteri, tenuto anche conto della legislazione locale.

ART. 46

(Successioni)

1. L'ufficio consolare, quando ne venga richiesto o vi sia tenuto in ragione dell'esercizio delle funzioni notarili, dà notizia alle competenti autorità nazionali e, se del caso, locali, della apertura nella circoscrizione consolare di successioni di cittadini o di successioni cui siano o possano essere chiamati cittadini.
2. L'ufficio consolare trasmette alle competenti autorità nazionali le dichiarazioni di accettazione e di rinuncia all'eredità, di accettazione con beneficio di inventario, nonché ogni altra manifestazione di volontà o istanza attinente all'eredità. Esso trasmette, per la via più breve, le richieste di apposizione di sigilli relative a beni ereditari che si trovino in Italia.
3. Su richiesta di un tribunale italiano presso cui si sia aperta una successione, l'Ufficio consolare provvede a disporre, nell'interesse degli aventi diritto, ogni possibile misura atta alla custodia dei beni relativi alla successione che siano pervenuti all'Ufficio stesso.

ART. 47

(Imputazione di spese e cauzione)



1. Le spese incontrate dall'ufficio consolare nell'esercizio delle funzioni previste dal presente capo sono a carico degli interessati. A tal fine può essere esercitato diritto di ritenzione sulle somme a questi eventualmente spettanti.
2. L'ufficio consolare può chiedere il preventivo versamento di una cauzione a copertura delle spese di cui al comma 1.

CAPO VII

Funzioni in materia di navigazione

ART. 48

(Funzioni di amministrazione marittima)

1. Il capo dell'ufficio consolare esercita le funzioni di autorità marittima, attenendosi alla legislazione nazionale.

ART. 49

(Attribuzioni di polizia giudiziaria, polizia della navigazione e poteri disciplinari)

1. Il capo dell'ufficio consolare:
 - a) ha le attribuzioni di ufficiale di polizia giudiziaria per i reati commessi a bordo delle navi mercantili e degli aeromobili civili italiani;
 - b) esercita il potere di polizia della navigazione nei confronti delle navi mercantili e degli aeromobili civili italiani;
 - c) esercita il potere disciplinare nei confronti del personale delle navi mercantili e degli aeromobili civili italiani.

ART. 50

(Assistenza da parte di navi o aeromobili militari nazionali)

1. Il capo dell'ufficio consolare può richiedere assistenza al comandante di nave o aeromobile militare in caso di guerra civile o di altri eventi eccezionali o quando l'assistenza stessa sia necessaria per l'esecuzione di istruzioni del Ministero degli affari esteri o della superiore ambasciata. Tali istruzioni sono comunicate al comandante della nave o dell'aeromobile.
2. Il comandante, qualora non ritenga di poter aderire alla richiesta, indica per iscritto al funzionario consolare i motivi del rifiuto.

ART. 51

(Dichiarazioni giurate del comandante per il rilascio di passavanti provvisorio)

1. In caso di smarrimento o di distruzione dell'atto di nazionalità, e prima di rilasciare il passavanti provvisorio, il capo dell'ufficio consolare accerta, mediante giuramento deferito al comandante, se sull'atto di nazionalità smarrito o distrutto non esistessero annotazioni relative ad atti costitutivi, traslativi od estintivi di proprietà o di altri diritti reali. L'ufficio consolare appone sul passavanti provvisorio il contenuto delle annotazioni la cui esistenza, sull'atto smarrito o distrutto, risultasse dalle dichiarazioni giurate del comandante e ne informa la capitaneria di porto del compartimento marittimo di iscrizione della nave.

CAPO VIII

Funzioni in materia di documentazione amministrativa



ART. 52

(Certificati, legalizzazioni, vidimazioni)

1. L'ufficio consolare:

- a) rilascia certificati di esistenza in vita a cittadini; li rilascia anche a non cittadini quando debbano farne uso in Italia;
 - b) rilascia o vidima certificati di origine delle merci ed ogni altro certificato o documento previsto dalle leggi italiane o dalle convenzioni internazionali;
 - c) conferma le patenti di guida ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 - d) comunica il numero di codice fiscale attribuito dalla competente Agenzia delle Entrate;
 - e) rilascia copia autentica degli atti da esso ricevuti o presso di esso depositati;
 - f) legalizza gli atti rilasciati dalle autorità locali, secondo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi di ogni mezzo utile di accertamento;
 - g) può rilasciare attestazioni concernenti leggi e consuetudini vigenti in Italia o nello Stato di residenza;
 - h) può rilasciare certificati concernenti gli atti compiuti ed i fatti accertati nell'esercizio delle proprie funzioni;
 - i) può rilasciare e certificare traduzioni di atti dalla lingua italiana in quella dello Stato di residenza e viceversa.
2. Nei casi in cui non sia in grado di ottenere dalle autorità locali copie degli atti di stato civile formati all'estero, che devono essere trascritti in Italia, l'ufficio consolare può rilasciare, effettuati gli accertamenti del caso, motivata certificazione sostitutiva della documentazione che non si è potuto acquisire, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni nazionali sull'ordinamento dello stato civile.
3. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
4. Sugli atti di cui al presente articolo vengono riscossi i diritti di cui al Titolo IV del presente decreto, con le modalità e salve le eccezioni ivi previste.

ART. 53

(Attestazione di condizione economica)

1. Quando la legislazione nazionale prescriba un'attestazione del Comune o di altri uffici, relativa alla condizione economica dell'interessato, la medesima può essere sostituita, per la parte di sua competenza, da un'attestazione motivata dell'ufficio consolare della circoscrizione in cui l'interessato ha la sua residenza.
2. L'attestazione può venir rilasciata, per ogni uso consentito dalla legislazione nazionale, anche a non cittadini.

ART. 54

(Non applicazione agli atti consolari delle norme sulla legalizzazione)



1. Le firme apposte dal funzionario consolare su atti da valere in Italia non sono soggette a legalizzazione.

CAPO IX

Funzioni in materia elettorale, scolastica e di servizio militare

ART. 55

(Funzioni in materia elettorale)

1. L'ufficio consolare assicura gli adempimenti previsti, in base alla legislazione vigente, per l'esercizio del diritto di voto all'estero da parte dei cittadini che ne abbiano titolo.

ART. 56

(Funzioni in materia scolastica)

1. Il capo dell'ufficio consolare, nei riguardi delle scuole italiane e di tutte le altre istituzioni e attività d'assistenza scolastica, operanti nella circoscrizione, a carico dello Stato o sussidiate, esercita, in conformità alla legislazione nazionale ed in armonia con la legislazione locale, le funzioni che competono ai dirigenti generali degli uffici scolastici regionali, fatte salve le funzioni spettanti al Direttore generale per la promozione e cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri.

ART. 57

(Funzioni in materia di servizio militare)

1. L'ufficio consolare esplica ogni attività in materia di servizio militare, relativamente alle persone che risiedano nella circoscrizione, attenendosi alla vigente legislazione nazionale.

CAPO X

Funzioni in materia di visti

ART. 58

(Rilascio dei visti)

1. L'ufficio consolare rilascia i visti d'ingresso nel territorio della Repubblica ai cittadini stranieri che ne facciano una motivata e documentata richiesta. Le condizioni ed i requisiti per il rilascio di ciascuna tipologia di visto sono disciplinati da apposito decreto del Ministro degli affari esteri adottato di concerto con gli altri Dicasteri competenti, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria nonché degli accordi internazionali sottoscritti in materia.
2. Qualora non sussistano i requisiti previsti per il rilascio del visto, l'ufficio consolare comunica per iscritto al cittadino straniero il diniego indicando altresì il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

CAPO XI

Funzioni in favore dello sviluppo delle attività culturali e della promozione economica

ART. 59

(Sviluppo delle attività culturali)



1. L'ufficio consolare promuove la diffusione della lingua e della cultura italiana, secondo le indicazioni delle competenti strutture del Ministero degli affari esteri e con il coordinamento della superiore ambasciata.

ART. 60

(Promozione delle attività economiche e commerciali)

1. L'ufficio consolare promuove e stimola le attività economiche e commerciali che interessano l'Italia e le imprese italiane, secondo le indicazioni delle competenti strutture del Ministero degli affari esteri e con il coordinamento della superiore ambasciata.

TITOLO III

Albo e registri consolari

ART. 61

(Albo consolare)

1. Nella sede dell'ufficio consolare, in luogo accessibile al pubblico, è collocato apposito albo, per l'affissione degli atti ufficiali.

ART. 62

(Registri dell'ufficio consolare)

1. Presso gli uffici consolari è tenuto un unico archivio informatico in cui sono registrati e conservati tutti gli atti ivi formati riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni e la morte. Fino all'entrata in funzione del predetto archivio informatico, continuano ad essere tenuti i seguenti registri:
 - a) degli atti di nascita;
 - b) degli atti di matrimonio;
 - c) degli atti di cittadinanza;
 - d) degli atti di morte.
2. Sono altresì tenuti presso gli uffici consolari i seguenti registri:
 - a) dei passaporti;
 - b) del protocollo in arrivo e in partenza.
 - ~~c) delle operazioni in materia di servizio militare.~~
3. Ove l'ufficio consolare rilasci le carte di identità è istituito il relativo registro.
4. Presso gli uffici consolari che esercitino funzioni relative alla navigazione marittima ed aerea, sono tenuti i registri previsti dalla legislazione nazionale in materia.
5. I registri di stato civile e il repertorio degli atti notarili sono tenuti in conformità alle disposizioni generali ed a quelle speciali impartite dal Ministero degli affari esteri di concerto con quelli dell'interno e della giustizia, tenuto conto delle diverse situazioni locali. In assenza di dette disposizioni o per quanto esse non dispongano è fatto ricorso, per quanto possibile, alle disposizioni legislative e regolamentari stabilite per gli uffici di stato civile in Italia ed a quelle sul notariato.



6. Per quanto concerne gli altri registri, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con gli altri ministeri eventualmente interessati, impartisce le disposizioni generali e quelle speciali, tenuto conto delle diverse situazioni locali, per la loro tenuta, per la loro riunione o suddivisione o per l'istituzione di altri nonché per la loro eventuale sostituzione con schedari o altri idonei sistemi di repertorio.

ART. 63

(Raccolta delle firme delle autorità locali)

1. Ai fini di legalizzazione, presso ciascun ufficio consolare è istituita e mantenuta aggiornata, per quanto possibile, una raccolta degli esemplari delle firme dei magistrati e funzionari locali preposti al rilascio di atti e documenti.
2. Quando la firma sia compresa nella raccolta, l'ufficio consolare provvede direttamente alla sua legalizzazione.
3. In caso contrario fa uso di altri opportuni mezzi di accertamento.

TITOLO IV

Diritti consolari

ART. 64

(Tariffa dei diritti consolari)

1. I diritti consolari vengono riscossi per gli atti elencati nella tabella allegata, secondo gli importi tariffari in essa specificati.
2. **Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede ogni due anni all'adeguamento degli importi tariffari.**
3. Qualora intervengano provvedimenti vincolanti di organi dell'Unione europea concernenti variazioni di importi tariffari, il Ministro degli affari esteri provvede a darvi attuazione con propri decreti.

ART. 65

(Valuta di riscossione)

1. I diritti previsti dalla tariffa sono riscossi nella moneta avente corso legale sul posto.
2. Ove sussistano particolari ragioni, il Ministero degli affari esteri può autorizzare con proprio decreto la riscossione dei diritti in valuta diversa da quella locale.

ART. 66

(Atti rilasciati gratuitamente)

1. Fermo restando quanto stabilito da altre disposizioni, l'ufficio consolare rilascia gratuitamente atti, o copie di atti, necessari per il servizio dello Stato, nonché quelli richiesti:
 - a) da cittadini indigenti;
 - b) da indigenti non cittadini, qualora gli atti stessi siano necessari per procedure richieste da autorità italiane;
 - c) da cittadini residenti all'estero, o da non cittadini, per accertati motivi di studio, di previdenza ed assistenza sociale;



- d) dal personale civile e militare dello Stato in servizio all'estero, nonché dai loro familiari a carico;
 - e) da eminenti personalità estere e, eccezionalmente, nazionali, a titolo di cortesia.
2. La gratuità di cui al comma 1 non si applica ai diritti d'urgenza previsti dalla tariffa.

ART. 67

(Modifica o esenzione dei diritti stabiliti dalla tariffa)

1. I diritti stabiliti in una o più voci della tariffa possono essere modificati o soppressi per i non cittadini, a titolo di reciprocità, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il Ministro degli affari esteri può, con proprio decreto, disporre l'esenzione o la diminuzione dei diritti stabiliti nella tariffa limitatamente a quelle voci che presentino un più diretto interesse per i residenti all'estero e per i loro familiari.
3. Il Ministero degli affari esteri, qualora per motivi di convenienza internazionale o nazionale ravvisi la opportunità di agevolare l'ingresso di non cittadini in Italia, può disporre che alcuni atti consolari siano rilasciati mediante pagamento di diritti inferiori a quelli stabiliti nella tariffa od anche in esenzione dai diritti stessi.
4. L'ufficio consolare, su direttiva del Ministro degli affari esteri, rilascia gratuitamente atti consolari a favore di operatori economici italiani, dei paesi membri dell'Unione europea o anche di altri Paesi per fini di interesse nazionale.

ART. 68

(Tasso di cambio consolare)

1. Il tasso di cambio consolare tra la valuta italiana e quella locale è fissato con decreto del capo della competente rappresentanza diplomatica.
2. Il decreto è emesso all'inizio del periodo di riferimento previsto dalla normativa vigente in materia di rendicontazione delle entrate consolari.
3. Esso è valido anche per tutti gli uffici dipendenti.

ART. 69

(Modalità di fissazione del tasso di cambio consolare)

1. Il decreto di cui all'articolo 68 stabilisce il rapporto di cambio consolare sulla base della media dei cambi ufficiali del periodo di riferimento previsto in materia di rendicontazione delle entrate consolari. Ove sussistano cambi plurimi, o, comunque, se la situazione locale lo richiede, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, impartisce istruzioni circa i criteri di fissazione del tasso.
2. Nei casi di rapida svalutazione delle valute locali o di fissazione di cambi ufficiali non corrispondenti al reale valore internazionale delle valute stesse, nei quali l'applicazione del rapporto di cambio secondo i criteri stabiliti al comma 1 venga a tradursi in diritti consolari eccessivamente elevati in rapporto al costo della vita locale, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, può autorizzare il capo della rappresentanza diplomatica ad adottare un diverso tasso di cambio consolare.



3. Qualora durante il periodo di riferimento di cui al comma 1 si verificano oscillazioni nel corso dei cambi, tali da determinare variazioni nel tasso superiori al dieci per cento, il capo della rappresentanza diplomatica emana un nuovo decreto di cambio consolare.
4. Copia del decreto consolare è affissa nella sede dell'ufficio che deve applicarlo, unitamente alla tariffa.

ART. 70

(Percezione dei diritti consolari)

1. La percezione dei diritti consolari è comprovata mediante evidenze informatiche o, ove ciò non sia possibile, mediante apposizione ed annullamento sugli atti di speciali marche o etichette.
2. Il Ministero degli affari esteri può, in via eccezionale e quando sussistano speciali ragioni, autorizzare particolari modalità di percezione dei diritti stessi.
3. L'ufficio consolare può chiedere un'anticipazione dei diritti dovuti.
4. L'ufficio consolare, ove sia in dubbio circa l'assoggettabilità di un atto a percezione consolare, ovvero circa l'applicabilità ad esso di una od altra voce della tariffa, adotta provvisoriamente, in attesa di istruzioni in merito da parte del Ministero degli affari esteri, la soluzione più favorevole agli interessati.
5. Ove non si sia potuto provvedere in tutto o in parte alla percezione dei diritti consolari, ai crediti relativi si provvede, nei riguardi degli obbligati, in base alle norme generali sul recupero dei crediti dello Stato.

TITOLO V

Disposizioni generali e finali

ART. 71

(Collaborazione con le autorità locali)

1. L'ufficio consolare presta ogni possibile collaborazione alle autorità locali cui sia affidata la cura di interessi che concernano cittadini nonché, a condizione di reciprocità, a quelle che curino interessi che concernano loro cittadini in Italia.

ART. 72

(Corrispondenza degli uffici consolari)

1. Gli uffici consolari corrispondono direttamente con le altre amministrazioni nazionali, per quanto riguarda le materie di loro competenza.

ART. 73

(Inapplicabilità di norme nazionali)

1. Ove nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto una norma nazionale non risulti applicabile, il capo dell'ufficio consolare ne motiva l'inapplicabilità e si conforma ai principi risultanti dall'articolo 12, comma 2, delle disposizioni sulla legge in generale, tenuto conto delle finalità dell'atto.



ART. 74

(Poteri in circostanze eccezionali)

1. In circostanze eccezionali il capo dell'ufficio consolare, su istruzione del Ministero degli affari esteri o di iniziativa propria nei casi di emergenza, può adottare tutte quelle misure che siano necessarie per la difesa degli interessi nazionali e per la protezione di quelli dei cittadini.

ART. 75

(Ricorsi avverso i provvedimenti consolari)

1. Ove non sia diversamente stabilito dal presente decreto o da altre disposizioni speciali, i provvedimenti amministrativi emanati dall'ufficio consolare sono considerati definitivi.
2. Avverso i medesimi sono ammessi i mezzi di impugnazione ordinariamente previsti dalla legislazione nazionale.
3. Gli interessati possono, in ogni caso, proporre al medesimo ufficio consolare istanza di riesame finalizzata all'annullamento o alla revoca del provvedimento in autotutela, ai sensi degli articoli 21-nonies e 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'ufficio è tenuto a pronunciarsi sull'istanza stessa nei modi e termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 76

(Trasmissione di atti e documenti ad autorità nazionali)

1. L'ufficio consolare trasmette direttamente, salvo diverse istruzioni del Ministero degli affari esteri, alle competenti autorità nazionali, atti di stato civile, atti notarili o copie dei medesimi, nonché qualunque altro atto o documento la cui trasmissione sia richiesta dal codice civile, dalle leggi notarili, dalle leggi sulla navigazione marittima ed aerea o da altre leggi dello Stato.
2. Si applica in ogni caso l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

ART. 77

(Rimessione ad altro ufficio consolare)

1. Qualora l'ufficio consolare delegato ad atti istruttori, o che debba provvedere a notificazioni, venga a conoscenza che l'interessato si trova nella circoscrizione di altro ufficio, rimette gli atti a quest'ultimo per competenza, avvertendone l'autorità delegante.

ART. 78

(Esecuzione diretta delle notificazioni)

1. Le notificazioni cui l'ufficio consolare provveda direttamente sono eseguite mediante sistema di comunicazione idoneo alla conferma dell'avvenuto invio.

ART. 79

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati i seguenti testi normativi:
 - a) decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200;




b) legge 2 maggio 1983, n. 185.

ART. 80

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le attribuzioni, le funzioni ed i compiti previsti dal presente decreto devono essere svolti dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali ordinariamente disponibili a legislazione vigente.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi e/o maggiori oneri, né minori entrate per la finanza pubblica.





Ministero degli Affari Esteri

Schema di decreto legislativo su “Ordinamento e funzioni degli uffici consolari”, da emanare ai sensi dell’Art. 14, comma 18, della Legge 28 novembre 2005, n. 246

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

A) parte generale

1. Oggetto del provvedimento. Il presente progetto di Decreto Legislativo disciplina le funzioni espletate dagli uffici consolari della Repubblica Italiana: l’ambito della sua applicazione si estende pertanto, ad esempio, dallo stato civile all’immigrazione, dalla navigazione alla volontaria giurisdizione, dalle funzioni notarili a quelle elettorali.

Lo scopo perseguito è quello di fornire un sicuro punto di riferimento normativo per gli operatori del settore e, al contempo, una guida per i cittadini e gli utenti in genere.

2. Riassetto e semplificazione normativa. Sinora, il punto di riferimento normativo per l’esercizio delle funzioni consolari è stato rappresentato dal D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, del quale, pertanto, con il presente progetto si prevede l’abrogazione (Cfr. Art. 79).

Si procede, in tal modo, al riassetto ed alla semplificazione della materia.

3. Delega al Governo per l’emanazione del provvedimento. Delega al Governo per l’emanazione del provvedimento. Il riassetto e la semplificazione della materia sono stati richiesti al Governo dalla Legge 28 novembre 2005, n. 246, e segnatamente all’Art. 14, comma 18, che costituiscono per l’appunto la delega sulla cui base è stato adottato il presente progetto di Decreto Legislativo.

La delega in questione in particolare stabilisce che il Governo procede al riassetto ed alla semplificazione delle disposizioni legislative statali anteriori al 1970 e la cui permanenza in vigore sia da ritenersi “indispensabile”. In



manca tale riassetto e semplificazione, le disposizioni legislative statali anteriori al 1970 sono abrogate (cfr. il comma 16 del predetto Art. 14).

Il successivo progetto di riordino provvede al riassetto della materia, "nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970".

4. Invarianza finanziaria. Come precisato al precedente punto 3, l'adozione di un Decreto Legislativo di riassetto e semplificazione del DPR 200/1967 costituisce un atto dovuto. Il Ministero degli Affari Esteri ha comunque posto particolare cura al fine di garantire la neutralità finanziaria del provvedimento, in linea con gli obiettivi di finanza pubblica.

In tale contesto, va anzitutto rilevato che l'intero provvedimento consta di norme di semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni esistenti in materia di funzioni consolari, con i dovuti aggiornamenti richiesti dalle modifiche legislative intervenute nel corso di oltre 40 anni dall'emanazione del DPR 200/1967. Non mancano peraltro disposizioni suscettibili di contribuire ad un risparmio in termini anzitutto di risorse umane, come ad esempio in materia di archivi consolari (Art. 62) e pubblicazioni matrimoniali (Art. 13) con il ricorso a procedure informatizzate e telematiche in luogo delle attuali cartacee.

Il progetto di Decreto Legislativo qui presentato pertanto è pienamente in linea con gli obiettivi di razionalizzazione delle risorse perseguiti ed attuati dal Ministero degli Esteri. A tale razionalizzazione è stato dato significativo impulso per effetto della Legge Finanziaria 2007. Nella tabella allegata alla presente relazione, vengono indicate le unità di personale attualmente in servizio presso le strutture consolari. I risparmi di spesa indicati dalla predetta Legge Finanziaria sono stati raggiunti e ampiamente superati. Numerose sedi della rete estera sono state chiuse, con trasferimento delle loro competenze ad altre sedi. Nella fase attuale, finalizzato l'esercizio avviato sulla base della predetta legge finanziaria, è in corso un ulteriore processo di razionalizzazione con la previsione di nuovi accorpamenti e declassamenti di sedi.

La collocazione del presente progetto di Decreto Legislativo nel quadro di rigore finanziario qui brevemente richiamato, e la piena conformità a tale quadro, costituiscono anche l'oggetto di un preciso vincolo giuridico, contenuto nella clausola di invarianza finanziaria, contenuta nell'Art. 80 del progetto di Decreto Legislativo qui presentato.

5. Metodologia. Il progetto qui presentato è stato elaborato a partire dal testo che esso è chiamato a sostituire, cioè il citato D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, il quale è stato sottoposto a numerosi interventi, che si rende opportuno



evidenziare in via schematica, prima di passare all'illustrazione delle singole disposizioni.

a. Riferimenti normativi. Si è proceduto ad una completa revisione dei riferimenti ad altre norme, contenuti nel D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, per aggiornarli alla luce delle rilevanti novità che hanno interessato ogni settore dell'attività consolare: basti citare lo stato civile, nel cui ambito i riferimenti normativi vanno attualmente effettuati al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, che ha abrogato il R.D. 9 luglio 1939. Lo stesso vale per il codice civile ed in particolare per la modifica degli articoli sul diritto di famiglia. Ed ulteriori esempi possono essere qui riportati con riferimento all'anagrafe (a seguito dell'istituzione dell'AIRE – anagrafe degli italiani residenti all'estero), al servizio militare (con la sospensione della leva obbligatoria, per effetto della Legge 28 agosto 2004, n. 226), all'esercizio in loco del diritto di voto ai cittadini residenti all'estero, in virtù di una nuova modalità di espressione, varata ad hoc – il voto per corrispondenza – per ovviare alla preesistente necessità di recarsi in Italia per esercitarlo (L. cost. 17 gennaio 2000, n. 1, di modifica dell'art. 48 Cost., e L. cost. 23 gennaio 2001, n. 1, di modifica degli articoli 56 e 57 Cost.) ed alle denominazioni di enti (ad esempio con la soppressione dei riferimenti a ministeri ormai scomparsi dalla articolazione del governo, come è il caso dell'aviazione civile o della marina mercantile).

b. Adegamenti. Nel presente progetto è stato attribuito specifico rilievo ai visti d'ingresso rilasciati a cittadini extracomunitari, funzione consolare la cui importanza è oggi notevolmente accresciuta. È stato inoltre introdotto il riferimento allo sviluppo delle attività culturali ed alla promozione economica e commerciale: un ruolo ed un compito già di fatto svolti dagli uffici consolari ricevono così la propria esplicita previsione all'interno del testo normativo.

c. Terminologia. Nel D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, per indicare l'organo che esercitava le varie funzioni ivi disciplinate, si ricorreva a locuzioni come "autorità consolare" o "poteri consolari", evidentemente caratterizzate da un elevato grado di astrazione. Ciò rende meno agevole l'immediata individuazione del responsabile del procedimento, rendendosi pertanto necessario un adeguamento ai principi affermatasi in materia a vantaggio dei cittadini. In tal senso, si è ritenuto di sostituire le suddette locuzioni con quelle più concrete di "capo dell'ufficio consolare", "funzionario consolare" e "ufficio consolare". Apposite norme del progetto di D.L.vo (Artt. 4 e 5) disciplinano la misura in cui il capo dell'ufficio consolare può delegare le proprie funzioni ai sottoposti.

d. Flessibilità. Al progetto di D.L.vo è allegata una tabella contenente gli importi tariffari per i diritti consolari. Per garantire la necessaria flessibilità è stato previsto che le modifiche della tabella possano essere effettuate mediante decreto ministeriale, senza dover cioè ricorrere allo strumento legislativo. Analoga flessibilità è stata introdotta in materia notarile, restando rimessa al Ministro degli affari esteri l'adozione di decreti in cui vengono specificati gli



atti notarili che i capi degli uffici consolari sono chiamati a stipulare, tenendo conto della possibilità di accedere ad adeguati servizi notarili in loco.

e. Struttura. Non soltanto le singole norme, ma altresì l'articolazione in "titoli" e "capi" ha subito modifiche. Si è infatti preferito esaurire per quanto possibile la trattazione di ciascuna funzione consolare nel capo ad essa proprio, così da agevolare l'utenza nella consultazione del testo. Questo ha implicato, rispetto al D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, ad esempio la soppressione del Titolo "norme di esecuzione" che raggruppava appunto norme relative a diverse funzioni consolari (passaporti, materia giudiziaria, cittadinanza, diritti consolari) e la distribuzione del suo contenuto nei capi in cui ciascuna singola funzione viene trattata.

f. Accorpamenti. In alcuni casi, un unico articolo del progetto è la risultante di più articoli dell'originario D.P.R.. Così vale, ad esempio, per l'Art. 10, la disposizione riguardante l'accertamento della cittadinanza italiana, nella quale viene ora indicato vuoi il titolare del relativo potere vuoi le concrete modalità di esercizio di tale potere, due aspetti strettamente connessi che tuttavia erano contemplati separatamente dall'originario D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, e segnatamente negli Artt. 9 e 78.

g. Soppressioni. Si è proceduto infine alla soppressione di disposizioni obsolete ovvero suscettibili di delegificazione. Di seguito vengono forniti alcuni esempi.

i. Fra le disposizioni soppresse in quanto obsolete è possibile ad esempio citare l'Art. 74 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, relativo alla "trasmissione per telefono o per telegrafo", riferimento ovviamente superato per effetto dei nuovi mezzi di comunicazione, e del pari l'Art. 51, sempre del suddetto D.P.R., relativo alle "attestazioni di buona condotta" poiché tale attestazione è ormai inesistente nel nostro ordinamento.

ii. Fra le disposizioni soppresse in vista della delegificazione, è possibile menzionare, sempre con riferimento al D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, ed ancora a titolo di esempio, quelle contenute negli Artt. 40 e 85, contenenti disposizioni di dettaglio in materia di deposito consolare. Gli aspetti in questione saranno disciplinati da apposito decreto ministeriale.

~~*h. Snellimento.*~~ Per effetto degli accorpamenti e delle soppressioni di cui alle precedenti lettere *f* e *g* si è pervenuti ad uno snellimento del testo normativo, che rispetto al D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 vede ridursi il numero degli articoli da 96 ad 80.

Dal presente decreto legislativo non derivano oneri per la finanza pubblica, pertanto, non si rende necessario redigere la Relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e successive modificazioni.

B) descrizione dei singoli articoli



Art. 1. Ordinamento degli uffici consolari. Il contenuto dell'Art. 1 riflette quello dell'Art. 1 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, con opportune precisazioni relative alle fonti normative che disciplinano il funzionamento degli uffici consolari.

Art. 2. Funzioni degli uffici consolari. Esso rinvia all'Art. 45 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 (il quale contiene, come noto, l'ordinamento generale del MAE) che descrive le funzioni consolari.

Rispetto al suddetto Art. 45, il presente testo contiene peraltro, in più l'espressa menzione del rilascio di visti d'ingresso come precipua funzione consolare, in conformità con l'accresciuta importanza della materia.

Art. 3. Esercizio delle funzioni consolari. L'Articolo 3 corrisponde all'Art. 3 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, rispetto al quale, tuttavia, viene ora introdotta la figura del capo dell'ufficio consolare, come soggetto cui è imputato l'esercizio delle relative funzioni, eliminando così l'astratta nozione di "autorità consolare". È stato aggiunto il quarto comma, che precisa i limiti dell'esercizio delle funzioni consolari da parte del funzionario consolare onorario, integrando così il combinato disposto degli Art. 47, comma 4, e 50, comma 2, D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18. Sono stati altresì aggiunti il quinto comma, che corrisponde al testo dell'Art. 5 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, ed il sesto comma, che corrisponde al secondo comma dell'Art. 43 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. È stato infine introdotto un rinvio all'Art. 42, primo comma, DPR 5 gennaio 1967, n. 18, dove vengono definite le nozioni di ufficio consolare di I e II categoria.

Art. 4. Delega di funzioni consolari. Oggetto dell'articolo 4 sono le deleghe di funzioni consolari. Tale articolo riproduce l'Art. 4 D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, apportando semplificazioni ed aggiornamenti. Tra questi, va menzionata, al primo comma, l'esplicita introduzione di un divieto di delega delle ~~funzioni consolari relative ad atti che implicano impegni di spesa.~~ Al secondo comma, il riferimento alle "carriere direttive" è stato soppresso, a seguito del venir meno di tale denominazione, ed è stato sostituito con un riferimento alla carriera diplomatica, alla dirigenza amministrativa ed alla terza area funzionale di cui all'Art. 6, comma 1, CCNL comparto ministeri, del 14 settembre 2007.

Art. 5. Atti di delega. L'articolo 5 corrisponde all'Art. 71 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. La sola modifica riguarda il secondo comma, allorché viene stabilito che un originale delle deleghe va trasmesso al Ministero dell'interno e non più alla cancelleria del Tribunale di Roma, in conseguenza di



quanto disposto dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, in ordine alla corrispondente competenza di tale dicastero in materia di stato civile.

Art. 6. Ufficiale di stato civile. L'art. 6 corrisponde all'Art. 8 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

Art. 7. Domicilio e residenza. Nell'art. 7 viene riprodotto il contenuto dell'Art. 7 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, preferendo tuttavia l'espressione "funzioni" a "funzioni o poteri" invece utilizzata in tale norma. Ai fini di semplificazione normativa, è stato altresì eliminato un riferimento al D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 8. Schedario consolare. La norma corrisponde all'Art. 67 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. Rispetto al suddetto articolo è stata nondimeno modificata la rubrica (che originariamente recava "schedario dei cittadini"), sottolineando così la rilevanza anagrafica di questo strumento.

Dal terzo comma, rispetto al corrispondente comma dell'Art. 67, D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, sono state espunte le parole "o possono produrre" in linea con un linguaggio normativo snello e aggiornato.

Rispetto al testo previgente, l'iscrizione nello schedario di un connazionale è stata esplicitamente subordinata alla verifica del possesso, da parte sua, della cittadinanza italiana. È stata comunque mantenuta la disposizione secondo cui l'iscrizione nello schedario non costituisce prova della cittadinanza.

Art. 9. Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Si tratta di un articolo privo di riscontro nel D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, il quale è precedente alla legge istitutiva dell'AIRE (legge n. 470 del 27 ottobre 1988).

Art. 10. Cittadinanza italiana. Mediante l'articolo in questione viene assegnata al capo dell'ufficio consolare la funzione di accertamento della cittadinanza italiana ed il conseguente potere di certificarne il possesso. Il secondo comma disciplina le modalità di tale accertamento.—

La norma corrisponde agli Artt. 9 e 78 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. È stato tuttavia omissso il secondo comma dell'Art. 9 del suddetto D.P.R. nel quale veniva designato il Ministro dell'interno quale autorità cui ricorrere avverso il diniego di cittadinanza da parte dell'ufficio consolare. L'omissione non fa che tener conto del sistema di giustizia amministrativa introdotto nel 1971 (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; Legge 6 dicembre 1971, n. 1034).

Art. 11. Comunicazioni agli uffici in Italia. L'art. 11 corrisponde all'Art. 77 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. La norma è stata tuttavia



aggiornata, per tener conto della sopravvenuta irrilevanza dell'acquisto della cittadinanza straniera ai fini della perdita di quella italiana.

Art. 12. Matrimonio. Il contenuto dell'Art. 12 corrisponde a quello dell'Art. 10 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

Art. 13. Pubblicazioni matrimoniali. La norma corrisponde all'Art. 11 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. È stato tuttavia modificato il primo comma, in linea con il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, per tener conto del criterio della residenza ivi contemplato ai fini dell'individuazione dell'ufficio competente per le pubblicazioni di matrimonio.

Art. 14. Dispensa dalle pubblicazioni e ammissione al matrimonio. L'Art. 14 corrisponde all'Art. 12 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. La norma è stata modificata per tener conto dei mutamenti nel frattempo intervenuti con riferimento sia all'ordinamento dello stato civile (con l'abrogazione del Regio Decreto 1238 del 1939 ad opera del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396) che al diritto di famiglia (con la modifica dell'Art. 84, codice civile, ad opera della riforma di cui alla Legge 19 maggio 1975, n. 151).

Art. 15. Modalità di celebrazione del matrimonio. Anche nel presente caso, la norma trova un corrispondente nel DPR 5 gennaio 1967, n. 200, in particolare l'Art. 13. Nel testo novellato, si è ritenuto comunque opportuno precisare le ipotesi eccezionali che giustificano la celebrazione del matrimonio all'esterno della sede consolare.

Art. 16. Matrimonio per procura. La norma corrisponde all'Art. 14 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, con alcuni aggiornamenti tesi a recepire le modifiche già intervenute in virtù del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, e della riforma del diritto di famiglia di cui alla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

Art. 17. Tribunale competente. Corrisponde all'Art. 15 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. Tuttavia, al fine di recepire i criteri di determinazione della competenza giurisdizionale introdotti mediante il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, al primo comma è stato inserito il riferimento al tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE.

Art. 18. Trasmissione di atti di matrimonio. Corrisponde all'Art. 16 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

Art. 19. Rettificazione degli atti di stato civile. La norma corrisponde all'Art. 17 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. L'originario secondo comma di



tale disposizione era peraltro stata abrogata dall'Art. 110, settimo comma, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

Art. 20. Cambiamento ed aggiunte di nomi e cognomi. Corrisponde all'Art. 18 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. I riferimenti al R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, contenuti in tale articolo sono peraltro stati sostituiti con l'indicazione dei corrispondenti articoli del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, così come previsto dall'Art. 110, secondo comma, di tale D.P.R. Si è tenuto altresì conto, in materia, dello spostamento di competenze dal procuratore generale presso la corte di appello al prefetto.

Art. 21. Passaporti. La disposizione qui esaminata corrisponde all'Art. 20 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, rispetto al quale è stato eliminato il riferimento ai visti, in quanto si è ritenuto opportuno formulare per tale materia una disposizione ad hoc (Art. 58).

Art. 22. Carte d'identità. L'Art. 22 del progetto di D.L.vo non trova corrispondenza nel D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. Esso è stato introdotto per tener conto delle disposizioni intervenute in materia. È stata altresì contemplata l'eventualità che gli uffici consolari abbiano ad estendere la validità delle carte d'identità emesse precedentemente all'emanazione del D.L. 25 giugno 2008 n. 112. La precisazione relativa all'iscrizione all'AIRE discende dall'analogo obbligo previsto dalla normativa sul rilascio della carta d'identità da parte degli uffici consolari (L. 27.12.2006 n. 296, art. 1, comma 1319).

Art. 23. Documenti di viaggio provvisori. Mediante l'Art. 23 si è inteso sostituire gli Artt. 21 e 79 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. Si è ritenuto opportuno sostituire i documenti di viaggio colà disciplinati con il documento di viaggio provvisorio (ETD -*Emergency Travel Document*) previsto dalla Decisione 96/409/PESC dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione Europea. Esso verrà quindi rilasciato sia a favore dei cittadini italiani, sia a favore degli altri cittadini dell'Unione Europea, ove non rappresentati nella circoscrizione di competenza dell'Ufficio consolare, compiuti gli opportuni accertamenti anche presso le competenti autorità dei rispettivi Paesi di origine.

Art. 24. Sussidi, erogazioni in danaro e rimpatrio di cittadini. L'Art. 24 accorpa e semplifica le disposizioni riguardanti i sussidi in danaro, le erogazioni in danaro sotto forma di prestiti con promessa di restituzione ed il rimpatrio dei cittadini (artt. 23, 24, 25 e 81 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200). È stato rafforzato il rigore nell'erogazione dei prestiti, con l'introduzione del criterio della comprovata urgenza e qualificando come "grave" la necessità in presenza della quale è prevista l'erogazione medesima.



Art. 25. Rimpatrio su navi ed aeromobili militari nazionali. La norma corrisponde all'Art. 26 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

Art. 26. Rimpatri, evacuazioni e trasferimenti in circostanze eccezionali. Corrisponde all'Art. 27 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, con gli opportuni adeguamenti e aggiornamenti. È stato fra l'altro soppresso il riferimento ai Ministeri della marina mercantile e dei trasporti e dell'aviazione civile poiché trattasi di denominazioni non più in uso. È stato altresì introdotto il comma 2, relativo alle evacuazioni, che costituiscono una fattispecie distinta dal rimpatrio.

Art. 27. Assistenza a non cittadini. La norma corrisponde all'Art. 28 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. Si è ritenuto necessario aggiungere un espresso riferimento alla protezione e assistenza dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi, in base all'art 23 del Trattato sul funzionamento dell'UE e all'art. 46 della Carta dei diritti dei cittadini UE.

Art. 28. Funzioni notarili. Corrisponde all'Art. 19 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. La norma disciplina le funzioni notarili esercitate presso gli uffici consolari. Per l'identificazione degli atti notarili che i consoli sono chiamati a stipulare, la norma contempla la possibilità di un apposito decreto del Ministro degli affari esteri. In tal modo sarà possibile sgravare gli uffici consolari dalla stipula di alcuni atti, qualora siano presenti adeguati servizi notarili in loco: il riferimento implicito è ovviamente anzitutto ai Paesi dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo. Nel far ciò si è preso spunto da recenti provvedimenti del Governo francese che sostanzialmente liberano i consoli francesi dalle funzioni notarili nei suddetti Paesi.

Art. 29. Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno. L'Art. 29 corrisponde all'Art. 31 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. È stato introdotto il riferimento all'amministrazione di sostegno, tenuto conto della ~~Legge 9 gennaio 2004 n. 6 (cfr. anche *infra*, nota all'art. 33).~~ I criteri di individuazione del tribunale competente sono stati rivisti alla luce della legislazione AIRE ed in aderenza a quanto prescritto dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, espungendo il riferimento al Tribunale di Roma.

Art. 30. Riconoscimento e legittimazione dei figli naturali. Corrisponde all'Art. 32 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. Nella redazione dell'articolo, si è tenuto conto delle modifiche introdotte con la riforma del diritto di famiglia di cui alla Legge 19 maggio 1975, n. 151. Si segnala in particolare l'indicazione del tribunale, anziché della corte di appello, quale



autorità competente, come previsto in base all'attuale formulazione dell'Art. 288, codice civile.

Art. 31. Adozione internazionale di minori. Rispetto al D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, e segnatamente all'art. 33, nel presente decreto legislativo l'adozione di minori e quella di persone maggiori di età vengono disciplinate in distinti articoli, vista la netta separazione fra le due forme di adozione operata dalla vigente normativa. Si sono resi altresì necessari mutamenti rispetto al D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, per tener conto delle significative modifiche normative intervenute nella materia.

Art. 32. Adozione di persone di maggiore età. Vedasi la nota all'articolo precedente.

Art. 33. Tutela, curatela, amministrazione di sostegno. Corrisponde all'Art. 34 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

Nel primo comma è stato peraltro inserito un riferimento alle persone sottoposte ad amministrazione di sostegno, tenuto conto della Legge 9 gennaio 2004, n. 6, che ha introdotto un nuovo Capo I nel Titolo XII del C. Civile (cfr. anche *supra*, nota all'art. 29, e della Sentenza n. 51/2010 emanata dalla Corte Costituzionale, in cui esplicitamente si riconoscono i poteri del Console in materia di amministrazione di sostegno).

Inoltre, ogni riferimento all'affiliazione contenuto in tale disposizione (ed in ogni altra del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200) è stato espunto, in quanto l'affiliazione è stata abrogata dall'Art. 77 della Legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 34. Altri provvedimenti di volontaria giurisdizione. Corrisponde all'Art 35 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

Art. 35. Tribunali competenti. Corrisponde all'Art. 36 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. I criteri di determinazione della competenza sono stati riformulati in aderenza alle più recenti modifiche normative ed in particolare in analogia con quanto previsto dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

Art. 36. Amichevole composizione di controversie ed arbitrato. Corrisponde all'Art. 29 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. Il testo è stato comunque aggiornato per tener conto dei mutamenti intervenuti nella disciplina dell'arbitrato contenuta nel codice di procedura civile. È altresì venuta meno, per il capo dell'ufficio consolare, la possibilità di partecipazione a collegi arbitrali nonché la funzione di arbitro unico a termini della legge locale, prevista dal suddetto D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

Art. 37. Notificazioni, atti istruttori, dichiarazioni ed istanze. Corrisponde all'Art. 30 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. È stato aggiunto, al



punto a), il riferimento alla cooperazione giudiziaria nell' ambito dell'Unione Europea.

Art. 38. Funzioni di polizia giudiziaria. Corrisponde all'Art. 52 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

Art. 39. Esercizio di funzioni giurisdizionali. Corrisponde all'Art. 62 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

Art. 40. Esecuzione di rogatorie consolari. Corrisponde all'Art. 82 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. È stato esteso da venti a trenta giorni il termine minimo per la presentazione del convocato, dal momento che l'Art. 204, codice di procedura civile, rinvia, per le modalità di svolgimento della rogatoria, alla legge consolare, nell'ambito della quale possono, pertanto, essere indicate le relative prescrizioni di dettaglio, ivi comprese quelle relative ai termini.

Art. 41. Luogo di compimento degli atti istruttori. Corrisponde all'Art. 83 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

Art. 42. Consulenti e difensori. Corrisponde all'Art. 84 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

Art. 43. Deposito consolare. Corrisponde agli Artt. 37 e 38 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, con opportune semplificazioni. In particolare, si è ritenuto di espungere ogni riferimento alla "custodia" ivi contenuto. Gli aspetti di dettaglio un tempo regolati sempre dal D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, formeranno invece oggetto di apposito decreto ministeriale.

Art. 44. Termine del deposito. Corrisponde all'Art. 39 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. Nel secondo comma del predetto Art. 39 era previsto il deposito di somme alla Cassa Depositi e Prestiti, che nell'ordinamento attuale è una società per azioni di cui il 70 % è detenuto dal MEF. Pertanto, dopo aver consultato il MEF, si è stabilito che il deposito debba essere effettuato presso il servizio di Tesoreria dello Stato. Si è ritenuto di sopprimere le disposizioni di dettaglio contenute negli artt. 40, 85, 86 e 87 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, demandando la determinazione di tali aspetti ad apposito decreto ministeriale. Vedasi altresì la nota all'articolo precedente, per quanto riguarda il venir meno del riferimento alla custodia dal presente articolo.

Art. 45. Vendita di beni. Corrisponde all'Art. 88 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

Art. 46. Successioni. Corrisponde all'Art. 41 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, al quale è stato aggiunto il terzo comma, dove viene disciplinata la



custodia di beni successori presso l'ufficio consolare, su richiesta proveniente dall'autorità giudiziaria italiana.

Art. 47. Imputazione di spese e cauzione. Corrisponde agli Artt. 44 e 89 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

Art. 48. Funzioni di amministrazione marittima. Corrisponde all'Art. 45 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. Rispetto a tale disposizione è stata eliminata l'espressione "poteri" in quanto nel presente contesto ritenuta assimilabile a "funzioni".

Art. 49. Attribuzioni di polizia giudiziaria, polizia della navigazione e poteri disciplinari. Corrisponde all'Art. 46 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. Rispetto a tale disposizione, sono stati eliminati il secondo ed il terzo comma, i quali attribuivano al console l'esercizio della giurisdizione civile nelle controversie relative alla gente di mare (comandante, ufficiali e i membri dell'equipaggio). Tale potere giurisdizionale era infatti attribuito ai consoli dalla disposizione in questione in analogia con i poteri attribuiti all'autorità marittima dal codice della navigazione. Tali norme sono da ritenersi cadute per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 29 del 19 febbraio 1976 e n. 121 del 24 giugno 1970.

Art. 50. Assistenza da parte di navi o aeromobili militari nazionali. Corrisponde all'Art. 48 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. È stato peraltro precisato il riferimento alle "superiori istruzioni" contenuto in tale disposizione.

Art. 51. Dichiarazioni giurate del comandante per il rilascio di passavanti provvisorio. Corrisponde all'Art. 90 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

Art. 52. Certificati, legalizzazioni, vidimazioni. Corrisponde all'Art. 49 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. È stata riformulata la previsione relativa alle funzioni di legalizzazione, tenendo conto della disciplina introdotta dall'Art. 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. È stata altresì inserita la menzione della funzione di certificazione sostitutiva, già prevista dall'Art. 20 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

È stato infine introdotto un riferimento alla conferma delle patenti di guida ed alla comunicazione del codice fiscale, in merito a cui le funzioni vengono già esercitate dagli uffici consolari in forza, rispettivamente, dell'Art. 126, comma 5-bis, del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 così come modificato dal D.L. 27 giugno 2003 n. 151, e del D.M. 17 maggio 2001, n. 281.



Art. 53. Attestazione di condizione economica. Corrisponde all'Art. 50 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

Art. 54. Non applicazione agli atti consolari delle norme sulla legalizzazione. Corrisponde all'Art. 60 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

Art. 55. Funzioni in materia elettorale. Corrisponde all'Art. 55 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, con opportune integrazioni.

Art. 56. Funzioni in materia scolastica. Corrisponde all'Art. 54 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. Il riferimento al "provveditore agli studi" contenuto nell'Art. 54 del D.P.R. 200 è stato sostituito con un riferimento ai "dirigenti degli uffici scolastici regionali", tenendo presenti le più recenti norme, contenute nell'Art. 75, terzo comma, del D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300. È stata altresì precisata la ripartizione di competenze fra uffici periferici e uffici centrali del Ministero degli affari esteri.

Art. 57. Funzioni in materia di servizio militare. Corrisponde all'Art. 53 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. Rispetto a tale disposizione è stato eliminato il riferimento alle "operazioni di leva" posto che la coscrizione obbligatoria è stata sospesa per effetto della Legge 23 agosto 2004, n. 226.

Art. 58. Rilascio dei visti. L'Art. 58 non trova corrispondenza nel D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. Esso è stato introdotto in ragione dell'accresciuta importanza di tale funzione consolare, che oggi ha un ruolo di primo piano e quindi merita di una autonoma disposizione, rispetto all'originario D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, dove compariva in una semplice menzione all'interno dell'Art. 20, primo comma.

Art. 59. Sviluppo delle attività culturali. L'Art. 59 è privo di corrispondenza nel D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. Esso è stato introdotto in ragione della rilevanza delle funzioni di promozione e di impulso della lingua e della cultura italiana nell'ambito dell'attività consolare.

Art. 60. Promozione delle attività economiche e commerciali. Al pari dell'articolo precedente, anche l'Art. 60 risulta privo di corrispondenza nel D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. Esso è stato introdotto in ragione della rilevanza delle funzioni di promozione e di impulso delle relazioni economico-commerciali nell'ambito dell'attività consolare.

Resta salva la competenza del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo per la cura del settore turistico e la valorizzazione dell'immagine dell'Italia all'estero.



Art. 61. Albo consolare. Corrisponde all'Art. 70 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

Art. 62. Registri dell'ufficio consolare. Corrisponde all'Art. 69 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. Nella formulazione del primo comma si è tenuto conto delle nuove disposizioni in materia di archivio informatico degli atti di stato civile contenute nel D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, ed in particolare dell'abrogazione – a decorrere dall'entrata in funzione del predetto archivio – dei registri previsti ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 del citato Art. 69.

Il registro delle pubblicazioni di matrimonio, di cui al n. 2) del suddetto Art. 69, è stato invece abrogato direttamente dal predetto D.P.R. 396/2000.

Con il secondo comma l'espressione "operazioni di leva" è stata sostituita dall'espressione "operazioni in materia di servizio militare" tenuto conto che la Legge 23 agosto 2004, n. 226, ha disposto la sospensione della coscrizione obbligatoria. È stato infine inserito, al punto b, il registro delle carte d'identità.

Art. 63. Raccolta delle firme delle autorità locali. Corrisponde all'Art. 68 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

Art. 64. Tariffa dei diritti consolari. Corrisponde all'Art. 56 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

Il secondo comma recepisce la scadenza di adeguamento biennale della tariffa, già prevista all'art. 3, Legge 2 maggio 1983, n. 185, della quale peraltro con il presente decreto è prevista l'abrogazione integrale (Cfr. *infra* Art. 80).

Inspirato al medesimo criterio di semplificazione è il successivo terzo comma, che istituisce in materia tariffaria una rapida procedura per recepire decisioni vincolanti adottate nell'ambito dell'Unione Europea.

Art. 65. Valuta di riscossione. Corrisponde all'Art. 57 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. Una modifica è stata introdotta mediante il secondo comma, nel quale la competenza a rilasciare l'autorizzazione a riscuotere i diritti in una valuta diversa da quella locale è stata attribuita, in funzione della sua natura amministrativa, al Ministero anziché personalmente al Ministro.

Art. 66. Atti rilasciati gratuitamente. Corrisponde all'Art. 58 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. Rispetto a tale disposizione, è stato espunto dal primo comma il rilascio gratuito di atti a "cittadini che prestino lavoro salariato, limitatamente a cinque anni dal loro primo espatrio". Infatti, si è ritenuto che la norma in questione abbia perduto rilevanza nell'attuale realtà della presenza italiana all'estero. Nel secondo comma è stato recepito il



contenuto dell'Art. 2 della Legge 2 maggio 1983, n. 185, di cui si prevede l'abrogazione per effetto del presente decreto legislativo (Cfr. *infra* Art. 80).

Art. 67. Modifica o esenzione dei diritti stabiliti dalla tariffa. Corrisponde all'Art. 59 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. Tuttavia, al terzo comma la competenza a disporre l'esenzione o la diminuzione dei diritti stabiliti nella tariffa è stata attribuita, in funzione della sua natura amministrativa, al Ministero anziché personalmente al Ministro. Con il comma 4 è stata inoltre introdotta la possibilità di rilasciare gratuitamente atti ad operatori economici, tenendo conto del ruolo che i consolati sono chiamati a svolgere a sostegno del Sistema Italia.

Art. 68. Tasso di cambio consolare. Corrisponde all'Art. 92 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. Si è ritenuto, per esigenze di semplificazione linguistica, di sostituire "tasso di ragguglio" con "tasso di cambio consolare", sia nel presente articolo che nei successivi.

Art. 69. Modalità di fissazione del tasso di cambio consolare. Corrisponde all'Art. 93 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. Rispetto a tale disposizione è stato espunto il terzo comma, che faceva riferimento ai casi in cui "non sussistano quotazioni ufficiali dirette fra la valuta italiana e quella locale" vista la quotazione dell'Euro in tutti i paesi del mondo.

Art. 70. Percezione dei diritti consolari. Corrisponde all'Art. 94 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, rispetto al quale sono state apportate tre modifiche: anzitutto, al primo comma, è stata introdotta la menzione delle procedure informatiche (peraltro di fatto già ampiamente diffuse) eliminando così il riferimento alla timbratura meccanica, ormai obsoleto; in secondo luogo, sempre al primo comma, sono state considerate in via meramente residuale le marche e le etichette come modalità di percezione dei diritti consolari; in terzo luogo, al secondo comma, la parola "Ministro" è stata sostituita con la parola "Ministero", in quanto si tratta di competenza esercitabile a livello amministrativo.

Art. 71. Collaborazione con le autorità locali. Corrisponde all'Art. 6 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

Art. 72. Corrispondenza degli uffici consolari. Corrisponde all'Art. 66 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

Art. 73. Inapplicabilità di norme nazionali. Corrisponde all'Art. 61 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.



Art. 74. Poteri in circostanze eccezionali. Corrisponde all'Art. 63 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

Art. 75. Ricorsi avverso i provvedimenti consolari. Corrisponde agli Artt. 64 e 72 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. Il testo è stato riformulato per tener conto del nuovo sistema di giustizia amministrativa in vigore dal 1971 (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e Legge 6 dicembre 1971, n. 1034) nonché delle nuove disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo (Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche).

Art. 76. Trasmissione di atti e documenti ad autorità nazionali. Corrisponde all'Art. 73 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, con opportuni aggiornamenti.

Art. 77. Rimessione ad altro ufficio consolare. Corrisponde all'Art. 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

Art. 78. Esecuzione diretta delle notificazioni. Corrisponde all'Art. 91 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, con opportuni aggiornamenti.

Art. 79. Abrogazioni. Si è ritenuto utile abrogare, oltre il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, anche la Legge 2 maggio 1983, n. 185, in quanto è stato agevole riportare nel presente testo le disposizioni della suddetta legge che conservano attualità (Cfr. *supra*, Artt. 64 e 66).

Art. 80. Invarianza finanziaria. Il presente articolo contiene una clausola di invarianza finanziaria del provvedimento (Cfr. la presente relazione, nella parte generale, al punto 4).





Ministero degli Affari Esteri

Schema di decreto legislativo su “Ordinamento e funzioni degli uffici consolari”, da emanare ai sensi dell’Art. 14, comma 18, della Legge 28 novembre 2005, n. 246

Analisi tecnico-normativa

1. Aspetti tecnico-normativi

a) *Necessità dell’intervento normativo*

Mediante l’intervento normativo qui illustrato, si procede al riassetto ed alla semplificazione dell’ordinamento e delle funzioni degli uffici consolari. Il ricorso ad un atto avente forza di legge si rende necessario stante la previsione dell’Art. 14, comma 18, della Legge 28 novembre 2005, n. 246. In base a tale disposizione il Governo provvede, mediante decreto legislativo, al riassetto ed alla semplificazione delle disposizioni legislative pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore. L’attuale normativa consolare è il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

Il progetto di riordino muove dall’esigenza espressa dal legislatore con la legge 246/05 di conservare la normativa anteriore al 1970 solo se ritenuta ancora utile e di provvedere al riassetto della materia che ne è oggetto, “nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970”.

~~b) *Analisi del quadro normativo ed incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti*~~

L’intervento normativo qui illustrato è destinato a sostituirsi integralmente al citato D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, del quale è pertanto prevista l’abrogazione; si prevede altresì l’abrogazione della Legge 2 maggio 1983, n. 185, relativa alla tabella dei diritti consolari, dopo aver fatto confluire nel progetto di decreto legislativo le disposizioni che risultano tuttora attuali.

c) *Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento dell’Unione Europea*

Il presente progetto di decreto legislativo, come già il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, disciplina principalmente le funzioni espletate dagli uffici consolari



nei riguardi dei cittadini italiani. Vengono altresì menzionate quelle espletate a favore dei cittadini dei Paesi dell'Unione Europea, in particolare l'assistenza loro prestata ove sia assente una loro rappresentanza diplomatica o nazionale nella sede consolare.

L'analisi della compatibilità con l'ordinamento dell'Unione Europea può ritenersi effettuata con esito positivo.

d) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale*

L'intervento normativo qui presentato è compatibile con il riparto di competenze Stato regioni.

e) *Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli altri enti locali*

La materia trattata è priva di interferenze con quella attinente al trasferimento di funzioni alle regioni ed agli altri enti locali.

f) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione*

Il presente intervento di riassetto e semplificazione ha reso possibile la delegificazione di alcune disposizioni contenute nella normativa originaria. Ad esempio, in materia di tariffa consolare, è previsto l'aggiornamento tecnico delle relative tabelle mediante decreto, e sempre al decreto è rimessa la disciplina di dettaglio del deposito consolare. È altresì previsto un decreto per disciplinare alcuni aspetti relativi alle funzioni notarili. Di tali delegificazioni è dato conto esaustivamente nella relazione illustrativa, in particolare nelle note a commento dei singoli articoli.

Per il resto, lo strumento del decreto legislativo è richiesto in quanto espressamente previsto dal citato Art. 14, comma 18, della Legge 28 novembre 2005, n. 246.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

a) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Mediante il progetto di decreto legislativo qui illustrato si è inteso produrre una normativa semplice e coerente anche dal punto di vista lessicale.

È stata pertanto espunta la locuzione "autorità consolare" ed in sua vece è stato fatto ricorso alla locuzione "capo dell'ufficio consolare" uniformandosi così al D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, che contiene l'ordinamento generale del Ministero degli Affari Esteri. Anche in tal caso, per la descrizione in dettaglio ci si rimette alla relazione illustrativa.



b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

L'aggiornamento dei riferimenti normativi costituiva una priorità nell'intervento normativo qui illustrato. Siffatta priorità è dettata dall'abrogazione di alcuni significativi testi legislativi quali, ad esempio, il R.D. 9 luglio 1939 sullo stato civile e la sua sostituzione con il D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396. Di tutto ciò è fornita puntuale ed esauriente indicazione nelle note a commento dei singoli articoli, all'interno della relazione illustrativa.

L'integralità dei riferimenti normativi è stata pertanto verificata.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

È stata soddisfatta l'esigenza di una corretta novellazione legislativa ponendo particolare attenzione alla qualità del testo legislativo, attraverso la puntuale applicazione delle Circolari 20 aprile 2001 e 20 maggio 2001 emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

All'interno della relazione illustrativa, nelle note a commento dei singoli articoli, viene dato conto delle disposizioni del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, non recepite dal presente progetto di decreto legislativo. Nel caso di specie, tuttavia, l'abrogazione espressa di tali singole disposizioni si renderebbe superflua in quanto assorbita, ovviamente, dall'abrogazione espressa ed integrale proprio del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, il testo normativo in cui esse sono contenute.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
(D.P.C.M. 11 SETTEMBRE 2008, N. 170 – G.U. 3 NOVEMBRE 2008, N. 257)

Titolo: Schema di decreto legislativo su “Ordinamento e funzioni degli uffici consolari”, da emanare ai sensi dell’Art. 14, comma 18, della Legge 28 novembre 2005, n. 246

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Il riferimento normativo per l’esercizio delle funzioni consolari, è rappresentato a tutt’oggi dal D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

Esso disciplina ambiti differenti, dallo stato civile all’immigrazione, dalla navigazione alla volontaria giurisdizione, dalle funzioni notarili a quelle elettorali.

Completa il quadro normativo di riferimento, la normativa civilistica derivata dal codice civile per la tutela degli incapaci, la disciplina del matrimonio, le successioni, il codice della navigazione, cui il dr. 200 rimanda, nonché specifica disciplina di settore in materia notarile e di stato civile.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Come evidenziato nel paragrafo precedente la normativa base risale al 1967.

Questo ha fatto sì che i capi degli uffici consolari hanno dovuto nell’esercizio delle funzioni tener conto dei cambiamenti intervenuti, come per esempio del dpr 396/00 che ha rivisto e semplificato l’ordinamento dello stato civile e del dpr 445/00 in materia di documentazione amministrativa.

Il progetto di riordino muove dall’esigenza espressa dal legislatore con la legge 246/05 di conservare la normativa anteriore al 1970 solo se ritenuta ancora utile e di provvedere al riassetto della materia che ne è oggetto, “nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970”.

L’intervento regolatorio è quindi finalizzato a mantenere in vigore quelle norme del dpr 200 ancora attuali, integrare, ove possibile quelle modificate da normativa successiva e abrogare quelle definitivamente superate.



L'intervento sotto questo profilo mira piuttosto a prevenire le criticità, quali verosimilmente si produrrebbero omettendo di dotarsi di uno strumento normativo aggiornato

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Gli uffici consolari assicurano all'estero le funzioni già menzionate al punto A. Tali funzioni hanno subito mutamenti, talvolta radicali, negli oltre quarant'anni trascorsi dall'emanazione della normativa consolare di riferimento, il citato D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. In materia anagrafica, ad esempio, è stata istituita l'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE, Legge 27 ottobre 1998, n. 270); con riferimento alla cittadinanza, i rimedi giurisdizionali vanno ormai esperiti dinanzi all'autorità giudiziaria, per effetto della riforma del sistema di giustizia amministrativa (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; Legge 6 dicembre 1971, n. 1034); sono mutati i destinatari istituzionali delle comunicazioni relative agli atti consolari (D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, che ha abrogato il R.D. 9 luglio 1939, n.1238); è stato previsto l'esercizio in loco del diritto di voto ai cittadini residenti all'estero, in virtù di una nuova modalità di espressione, varata ad hoc – il voto per corrispondenza – per ovviare alla preesistente necessità di recarsi in Italia per esercitarlo (L. cost. 17 gennaio 2000, n. 1, di modifica dell'art. 48 Cost., e L. cost. 23 gennaio 2001, n. 1, di modifica degli articoli 56 e 57 Cost.); è stata sospesa la coscrizione obbligatoria (Legge 23 agosto 2004, n. 226); è venuta meno la speciale competenza giurisdizionale in materia di controversie di lavoro relative alla gente di mare (Sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del 19 febbraio 1976); è stato riconosciuto il potere del Console di nominare l'amministratore di sostegno (Corte Costituzionale, sent. n. 51/2010).

I mutamenti di cui sopra non costituiscono che una parte di quelli riguardanti le funzioni espletate dagli uffici consolari (per una trattazione completa si rinvia alla relazione illustrativa, in particolare alle note esplicative dei singoli articoli). Da tutto ciò risulta senz'altro giustificata la necessità dell'intervento normativo qui prospettato.

L'esigenza primaria è fornire agli operatori chiamati ad esercitare le funzioni consolari certezza del diritto attraverso un quadro normativo completo e aggiornato e all'utenza che ad essi ricorre, servizi celeri e quanto più possibile semplificati.

~~Ciò sarà possibile attraverso l'elaborazione di un testo organico in materia consolare, che tenga conto dei mutamenti normativi intervenuti.~~

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

1. *Obiettivo generale.* L'intervento si inserisce peraltro in un ampio riassetto normativo, che attualmente interessa il Ministero degli affari esteri. Per rispondere efficacemente ai mutamenti continui e di ampia portata cui è soggetto



l'ambito delle relazioni internazionali si richiede infatti anche un apparato giuridico costantemente aggiornato

2. *Obiettivo specifico.* Il riassetto e la semplificazione costituiscono, alla luce dei mutamenti di cui sopra, il solo mezzo per garantire alla normativa consolare di continuare a svolgere la propria funzione, quella cioè di punto di riferimento coerente e completo per gli operatori del settore nonché di guida per i cittadini e per quanti comunque si rivolgono agli uffici consolari. Ed in ciò consiste senz'altro l'obiettivo specifico dell'intervento normativo qui prospettato.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

L'Amministrazione direttamente e principalmente interessata dal provvedimento risulta pertanto il Ministero degli affari esteri che ha, come noto, la responsabilità della rete consolare

I capi degli uffici consolari ed il personale ivi in servizio hanno la titolarità delle funzioni disciplinate dal presente testo normativo e pertanto ne costituiscono i soggetti destinatari. Quanto ai soggetti comunque coinvolti, principalmente sono da menzionare i connazionali, cioè le collettività italiane all'estero, ma altresì i cittadini che ad ogni altro titolo si trovino fuori dal territorio nazionale: al servizio di tutti costoro operano infatti gli uffici consolari della Repubblica Italiana.

Sono altresì coinvolte altre amministrazioni quali per esempio il Ministero dell'Interno, della Giustizia, delle Infrastrutture e dei trasporti, della Semplificazione, dell'Economia direttamente interessati all'applicazione di specifiche norme del provvedimento proposto.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Sono stati sentiti, attraverso tavoli tecnici, i rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, Ministero dell'Interno, della Giustizia, delle Infrastrutture e dei trasporti, della Semplificazione, dell'Economia insieme ai responsabili della rete estera – uffici consolari – a dare attuazione al decreto proposto.

Sono state altresì coinvolte le comunità di concittadini che attraverso le rappresentanze estere hanno fatto conoscere i maggiori problemi riscontrati, quali fruitori di servizi consolari.

Saranno, infine, acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari e del consiglio di Stato.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").



Non intervenire avrebbe presupposto una valutazione negativa della perdurante utilità del dpr. 200, comportando la sua abrogazione. Si è ritenuto invece di salvare il testo base delle funzioni consolari e di aggiornarlo secondo il modello proposto.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Si poteva procedere informando gli uffici consolari delle modifiche normative intervenute, comunicando di volta in volta le nuove modalità operative introdotte da specifici provvedimenti, specialmente in materia di semplificazione.

Si è preferito, invece, dare organicità alla materia consolare, rivisitando il testo vigente e richiamando in esso le più significative normative intervenute nel corso degli anni.

Nel corso delle consultazioni, tutti i soggetti coinvolti hanno concordato sull'opzione prescelta.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

L'intervento regolatorio è basato sulle istanze di semplificazione, certezza del diritto pervenute tramite la rete consolare e confortate sulla base di dati statistici in possesso dell'amministrazione.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Con l'intervento regolatorio si fornirà agli operatori chiamati ad esercitare le funzioni consolari certezza del diritto attraverso un quadro normativo completo e aggiornato e all'utenza che ad essi ricorre, servizi celeri e quanto più possibile semplificati.

L'amministrazione ha valutato l'assenza di svantaggi, anzi il nuovo intervento porterà vantaggi nell'efficienza, nella chiarezza delle procedure.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Non sono introdotti nuovi oneri informativi per i destinatari dell'intervento regolatorio.



D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

La scelta effettuata, anche se motivata in termini di opportunità di aggiornamento della normativa base, è stata resa necessaria dall'intervento del legislatore del 246/2005. Tutte le amministrazioni hanno convenuto sull'opzione prescelta. Non ci sono state istanze per negoziare un testo diverso pertanto l'amministrazione non ha effettuato alcuna comparazione.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

L'attuazione dell'intervento proposto avverrà con mezzi e risorse umane, strutturali e strumentali già attualmente impiegati per l'esercizio delle funzioni consolari e senza ulteriori oneri finanziari per lo Stato.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

Non incide sul funzionamento del mercato.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

Gli uffici consolari in prima battuta, le amministrazioni interessate, il Ministero dell'Interno, della Giustizia, delle Infrastrutture e dei trasporti, della Semplificazione, dell'Economia ove specificamente richieste.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Sarà data pubblicità legale al testo proposto mediante la consueta pubblicazione in gazzetta ufficiale.

Saranno gli uffici consolari, inoltre, ad informare l'utenza delle novità introdotte, sui siti degli uffici locali e al contempo verrà pubblicato sul sito della sede centrale.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Controllo e monitoraggio avverranno tramite le strutture deputate, già esistenti presso i consolati che riferiranno al Ministero:

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Eventuale revisione dipenderà dal mutato contesto normativo.

A cura del Ministero degli affari esteri sarà redatta la VIR analizzando specifici procedimenti, appositamente individuati dagli uffici consolari, misurabili in termini di tempi necessari per rendere i servizi richiesti e risorse umane applicate.



In esito alla valutazione di impatto regolamentare, si potrà procedere eventualmente alla revisione del testo proposto.

Referente: Dott.ssa Rosita Dell'Aversana



Allegato alla relazione illustrativa del D.L.vo sull'ordinamento e le funzioni degli uffici consolari

Personale in servizio presso gli Uffici Consolari: distribuzione per tipologia e area geografica (anno 2009)

Area geografica		Tipologia								Totale	
		Diplomatici	Dirigenti Amministrativi	Aree Funzionali	Contrattisti Ex DPR18	Esperti della Cooperazione allo Sviluppo (L. 49/87)	Contrattisti a tempo determinato presso le UTL	Esperti in lunga missione della Cooperazione allo Sviluppo	Esperti (art.168 DPR18)		Personale distaccato
Europa		38	4	382	375				1	11	811
	<i>f</i>	5	2	198	216						421
	<i>m</i>	33	2	184	159				1	11	390
Americhe		33	2	270	284				1	9	599
	<i>f</i>	5	1	118	184						308
	<i>m</i>	28	1	152	100				1	9	291
Mediterraneo e Medio Oriente		8		37	39	4	8	3		4	103
	<i>f</i>	1		19	18		4				42
	<i>m</i>	7		18	21	4	4	3		4	61
Africa Sub Sahariana		4		16	25					4	49
	<i>f</i>	1		11	18						30
	<i>m</i>	3		5	7					4	19
Asia e Oceania		15		83	94				1	5	198
	<i>f</i>	1		35	51						87
	<i>m</i>	14		48	43				1	5	111
Totale		98	6	788	817	4	8	3	3	33	1.760
	<i>f</i>	13	3	381	487	-	4	-	-	-	888
	<i>m</i>	85	3	407	330	4	4	3	3	33	872

Fonte: elaborazione Ufficio di statistica del Ministero affari esteri su dati DD.GG.





Ministero degli Affari Esteri

Allegato a decreto legislativo n..

TABELLA DEI DIRITTI CONSOLARI DA RISCUOTERSI

DAGLI UFFICI DIPLOMATICI E CONSOLARI (A) (1)

Sezione I

ATTI DI STATO CIVILE (2)

Art. 1	Estratti per copia integrale di atti di stato civile - Copie di atti e documenti inseriti nel volume degli allegati: per ogni foglio.....€ 6,20
Art. 2	a) Estratti per riassunto di atti di stato civile - Certificati e dichiarazioni d'ufficio concernenti lo stato civile (3): per ogni foglio..... b) Certificato di avvenuta pubblicazione di matrimonio diritto fisso..... c) certificato di capacità matrimoniale o nulla osta.....€ 4,20€ 4,20€ 4,20
Art. 3	Affissione dell'atto di pubblicazione di matrimonio: diritto fisso.....€ 4,20
Art. 4	a) Certificato di cittadinanza: diritto fisso..... b) atto di rinuncia cittadinanza diritto fisso.....€ 8,30€ 31,00
Art. 5	Traduzione atti stato civile (4): in lingua italiana per ogni foglio..... in lingua non italiana per ogni foglio.....€ 6,20€ 12,40
Art. 6	Copia di traduzione di atto di stato civile per ogni foglio.....€ 2,10
Art. 7	Legalizzazione atti di stato civile€ 7,80





Ministero degli Affari Esteri

Art. 8	Atti non enunciati nei precedenti articoli della presente sezione per ogni atto (5):€ 8,30
--------	--	-------------

Sezione II
ATTI NOTARILI

Art. 9	Vendita all'asta pubblica o in altra forma di beni immobili e beni mobili in genere- inclusi aeromobili, navi o galleggianti, carati di essi - Permuta, cessione di diritti e atti di liberalità - Costituzione di rendita, di usufrutto, uso o servitù, di enfiteusi: (6) ad valorem5‰ importo minimo...€ 100
Art. 10	Vendita all'asta pubblica di nave sommersa ed altri relitti della navigazione; provviste, attrezzi o arredi della nave, nel caso previsto dall'articolo 307 del codice della navigazione, o altri oggetti descritti nell'inventario della nave.....gratuito
Art. 11	Locazione, cessione, proroga, modificazione o risoluzione di locazione - Contratti di società - Proroga, modificazione o scioglimento di società con liquidazione - Associazione in partecipazione - Atti di divisione o liquidazione di comunione - Convenzione di matrimonio a carattere patrimoniale - Transazione - Ricognizione di diritti - Mutuo - Apertura di credito - Cessione di credito - Fideiussione, pegno, ipoteca, costituiti con atto separato (7) (8): ad valorem.....5‰ Importo minimo... € 100
Art. 12	Atto di quietanza e di liberazione: ad valorem.....5‰ Importo minimo...€ 50
Art. 13	Contratti di utilizzazione di nave, previsti dal libro III, titolo I, del Codice della navigazione - Concessione d'ipoteca su nave - Pegno su provviste, attrezzi o arredi della nave o sulle cose caricate, nelle ipotesi previste dal Codice della navigazione - Contratto di assicurazione marittima - Risoluzione totale o parziale dei contratti di utilizzazione di nave o di assicurazione marittima (9): ad valorem.....5‰
Art. 14	Scioglimento di società senza liquidazione - Compromesso (artt. 806 e seguenti Cod. proc. civ.): diritto fisso.....€ 12,40
Art. 15	Atto di ricevimento o di revoca di testamento pubblico: a) per ogni atto..... b) per iscrizione dell'atto nel Registro Generale dei Testamenti€ 62,00€ 12,50
Art. 16	Processo verbale di presentazione, ritiro o apertura e pubblicazione di testamento	





Ministero degli Affari Esteri

	segreto. Processo verbale di deposito, ritiro o pubblicazione di testamento olografo: a) per ogni processo verbale a foglio..... b) per iscrizione dell'atto nel Registro Generale dei Testamenti.....€ 11,40€ 2,30
Art. 17	Procura o mandato generale - Procura generale alle liti - Conferma, modificazione o revoca: per ogni atto.....€ 51,70
Art. 18	Procura speciale - Mandato speciale con o senza rappresentanza (10) - Modificazione, revoca, rinuncia, ratifica o conferma: per ogni atto.....€ 36,20
Art. 19	Atto di assenso o autorizzazione dei genitori o ascendenti a favore dei discendenti, o di un coniuge in favore dell'altro: per ogni atto o autorizzazione.....€ 12,40
Art. 20	Protesto di cambiale o di altro titolo di credito: sino a € 520..... oltre a € 520.....€ 12,40€ 21,70
Art. 21	Consenso a cancellazione di ipoteca o a riduzione della somma per la quale è iscritta ipoteca - Compenso a liberazione parziale di beni da ipoteca o a frazionamento di ipoteca - Consenso a separazione di quote ipotecarie - Consenso a liberazione di cosa sottoposta a sequestro convenzionale - Ratifica o convalida di atto: per ogni atto.....€ 18,60
Art. 22	Inventario: per la prima ora o frazione di ora per ogni ora o frazione di ora successiva..... per ogni foglio (11).....€ 49,60€ 24,80€ 9,30
Art. 23	Processo verbale di deposito di scrittura privata o di qualsiasi altro atto o documento: per ogni foglio.....€ 9,30
Art. 24	Autenticazione di sottoscrizione apposta a scrittura privata non avente contenuto patrimoniale: diritto fisso.....€ 9,30
Art. 25	Copia integrale o per estratto di qualsiasi atto notarile:	





Ministero degli Affari Esteri

	per ogni atto.....€ 10,40
Art. 26	Atti non enunciati nei precedenti articoli della presente sezione (12): per ogni foglio.....€ 18,60

Sezione III
PASSAPORTI (13), DOCUMENTI DI IDENTITA' E VISTI

Art. 27	Passaporto. Il contributo da esigersi per il passaporto e la relativa tassa di concessione governativa, se dovuta, sono uguali a quelli previsti per il rilascio sul territorio nazionale (14).	
Art. 28	Carta d'identità. Il diritto fisso è uguale a quello da corrispondersi in territorio nazionale. (14).	
Art. 29	Diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento della domanda di visto su passaporti ordinari e collettivi (15):	
	transito aeroportuale (tipo A).....€ 60
	transito (tipo B).....€ 60
	breve durata (1-90 giorni) (tipo C).....€ 60
	ingressi molteplici, validità 1-5 anni (tipo C).....€ 60
	validità territoriale limitata (tipo B e C).....€ 60
	rilasciato in frontiera (tipi B e C).....€ 60
	visto collettivo (tipi A, B e C).....€ 60
	visto nazionale per soggiorni di lunga durata (tipo D).....€ 90 per persona (importo fissato dai singoli Stati membri)
	visto nazionale per soggiorni di lunga durata valido contemporaneamente come visto di breve durata (tipo D e C).....€ 90 (importo fissato dai singoli Stati membri) (16)

Sezione IV
ATTI IN MATERIA DI CONTROVERSIE, DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA E DI GIURISDIZIONE VOLONTARIA

Art. 30	Processo verbale di conciliazione - Lodo arbitrale: ad valorem1% Importo minimo....€ 150
Art. 31	Istanza al capo dell'ufficio consolare e provvedimenti da questo adottati nell'esercizio dei poteri spettanti ai giudici tutelari ed ai presidenti di tribunale (17):	





Ministero degli Affari Esteri

	per ogni istanza o provvedimento.....€ 8,30
Art. 32	Approvazione del conto finale relativo alla tutela: sino a € 2.000 oltre € 2.000.....gratuito4%
Art. 33	Nomina di perito, consulente tecnico, interprete: per ogni atto di nomina.....€ 18,60
Art. 34	Deposito di relazione di perizia, di consulenza tecnica o di dichiarazione di interprete : ad valorem (18).....1% Importo minimo € 150
Art. 35	Assistenza alle udienze, interrogatori, inchieste, ispezioni, esami eseguiti fuori ufficio, apposizione o rimozione di sigilli, sequestri, incanti od altri simili atti che si compiono davanti o con l'intervento dell'autorità giudiziaria locale ovvero di altre autorità estere, su richiesta degli interessati: per la prima ora o frazione di ora per ogni ora o frazione di ora successiva.....€ 33,10€ 16,60
Art. 36	Atti non enunciati nei precedenti articoli della presente sezione: per ogni atto.....€ 20,70

Sezione V

ATTI RELATIVI AD AMMINISTRAZIONE DI INTERESSI PRIVATI

Art. 37	Realizzo di attivo ereditario, recupero o riscossione di crediti, di somme di danaro o valori qualsiasi mediante l'opera esclusiva o il diretto appoggio dell'autorità diplomatica o consolare: scaglione : sino a € 258..... da € 258 a € 2.580..... oltre € 2.580.....€ 4,202%4%
Art. 38	Deposito o custodia di somme di danaro o di ogni altra cosa, compreso l'atto di ritiro (19) (20): per somme di danaro..... per ogni altra cosa ad valorem (21).....1% all'anno1% all'anno

Sezione VI

ATTI RELATIVI ALLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

Art. 39	Spedizione di navi (22) (23)	
---------	------------------------------	--





Ministero degli Affari Esteri

	sino a 50 tonnellate di stazza netta..... da 51 tonnellate a 350 tonnellate di stazza netta..... da 351 tonnellate a 3.000 tonnellate di stazza netta..... da 3.001 tonnellate di stazza netta in su.....gratuitogratuitogratuitogratuito
Art. 40	Vidimazione del manifesto di carico, o di altri documenti di bordo, di aeromobili immatricolati in Italia : per ogni vidimazione.....€ 9,30
Art. 41	Vidimazione del giornale di rotta di aeromobili italiani, ai soli fini della liquidazione di sovvenzioni statali:.....gratuito
Art. 42	Vidimazione dei documenti di bordo di aeromobili immatricolati all'estero e che devono fare scalo in Italia: per ogni vidimazione.....€ 30
Art. 43	Deposito e relativo processo verbale di atti di stato civile compilati a bordo di navi o riguardanti la scomparsa in mare - Deposito di inventario fatto a bordo di nave e degli oggetti ivi descritti:.....gratuito
Art. 44	Ricezione delle dichiarazioni fatte e dei documenti consegnati dai comandanti di aeromobili italiani relativi ad atti di stato civile formati durante la navigazione o ad eventi che possano importare conseguenze civili o penali avvenuti durante la navigazione (artt. 834 e seguenti del codice della navigazione):.....gratuito
Art. 45	Autorizzazione a caricare armi, munizioni da guerra, gas tossici e altre merci pericolose in genere, salvo che per uso della nave (art. 193 del codice della navigazione): per tonnellata metrica.....€ 9,30
Art. 46	Consegna all'autorità consolare di cose imbarcate il cui trasporto sia vietato da norme di polizia: diritto fisso.....€ 9,30
Art. 47	Autorizzazione al comandante della nave a contrarre obbligazioni per urgenti necessità della nave o del viaggio (artt. 307 e 315 del codice della navigazione): diritto fisso.....€ 9,30
Art. 48	Autorizzazione a vendere la nave in caso di assoluta innavigabilità della stessa (artt. 311 e 315 del codice della navigazione): sino a 50 tonnellate di stazza netta..... da 51 tonnellate a 350 tonnellate di stazza netta..... da 351 tonnellate a 3.000 tonnellate di stazza netta..... da 3001 tonnellate di stazza netta in su.....gratuito€ 7,80€ 15€ 31





Ministero degli Affari Esteri

Art. 49	Verbale di deposito della relazione del comandante (artt. 304 e 315 del codice della navigazione) con o senza assunzione di prove. Dichiarazione supposta avaria: sino a 50 tonnellate di stazza netta..... da 51 tonnellate di stazza netta in su.....gratuito€ 0,01 per tonnellata
Art. 50	Verbale di assunzione di prove: per ogni foglio.....€ 9,30
Art. 51	Annotazione della dichiarazione di esercente sul certificato di immatricolazione dell'aeromobile (art. 875 del codice della navigazione): diritto fisso.....€ 30
Art. 52	Ricezione delle richieste di pubblicità relative a navi o galleggianti, nonché ad aeromobili:.....gratuito
Art. 53	Atti relativi ad assunzione di comandante non appartenente all'Unione Europea (artt. 294 e 886 del codice della navigazione): per ogni atto.....€ 49,60
Art. 54	Atti relativi ad assunzioni di personale marittimo o di volo (non appartenente all'Unione Europea (artt. 319, 742 e 898 del codice della navigazione): per ogni persona assunta.....€ 9,30
Art. 55	Atti non enunciati nei precedenti articoli della presente sezione: (24) per ogni atto.....€ 9,30

Sezione VII
ATTI AMMINISTRATIVI

Art. 56	Vidimazione di contratti di lavoro: per ogni contratto.....€ 9,30
Art. 57	Vidimazione di atto di chiamata ed atti similari per ogni vidimazione.....€ 6,20
Art. 58	Certificato di esistenza in vita - o sua traduzione e legalizzazione quando rilasciato da autorità estere - per riscossione di pensioni a carico dello Stato o di	





Ministero degli Affari Esteri

	enti pubblici o di beneficenza:.....gratuito
Art. 59	Certificato di esistenza in vita - o sua traduzione e legalizzazione quando rilasciato da autorità estere - per riscossione di rendite o di somme (25): sino a € 250..... da € 250 a € 520..... da € 520 a € 800..... oltre € 800.....gratuito€ 6,20€ 12,40€ 18,60
Art. 60	Rilascio o vidimazione di patente di sanità, vidimazione di manifesto o di qualsiasi altro documento di nave estera o di aeromobile estero: per ogni rilascio o vidimazione.....€ 62
Art. 61	Certificato di sanità per passeggeri: per ogni certificato.....€ 18,60
Art. 62	Rilascio o vidimazione di certificato di sanità per merci: per ogni rilascio o vidimazione.....€ 62
Art. 63	Rilascio o vidimazione di certificato di origine, di destinazione o di sbarco: sino a € 800..... da € 800 a € 1.600..... superiori a € 1.600.....€ 12,40€ 31€ 62
Art. 64	Vidimazione di documenti doganali (26): per ogni vidimazione.....€ 62

Art. 65	Attestazioni concernenti leggi e consuetudini vigenti in Italia o nello Stato di residenza: per ogni attestazione.....€ 49,60
Art. 66	Certificati, dichiarazioni, vidimazioni, pubblicazioni per affissione, ed ogni altro atto non enunciato nei precedenti articoli della presente sezione (27): per ogni atto.....€ 31

Sezione VIII

ATTI DIVERSI DA QUELLI DI STATO CIVILE E NOTARILI, LEGALIZZAZIONI E TRADUZIONI

Art. 67	Apposizione di sigilli e Processi verbali (28): per ogni foglio.....€ 10,40
Art. 68	Decreti, certificati, notificazioni, affissioni ed autorizzazione (29):	





Ministero degli Affari Esteri

	per ogni atto.....€ 12,40
Art. 69	Legalizzazione di atti e firme per ogni legalizzazione.....€ 15,50
Art. 70	Traduzione di atti diversi dallo stato civile: in lingua italiana per ogni foglio..... in lingua non italiana per ogni foglio.....€ 12,40€ 20,70
Art. 71	Copia integrale o per estratto degli atti di cui alle sezioni IV, VI e VIII per ogni foglio.....€ 6,20
Art. 72	Certificazione di conformità ad originale di traduzione non eseguita dall'ufficio consolare (5): in lingua italiana per ogni foglio..... in lingua non italiana per ogni foglio.....€ 8,30€ 12,40
Art. 73	Copia di qualunque altro atto o documento acquisibile in virtù del diritto di accesso di cui all'art.25 Legge n.241/1990a foglio € 0,26

Sezione IX
DIRITTI DI URGENZA

Art. 74	Diritti di urgenza per atti da rilasciare entro le 24 ore€ 31
---------	---	-----------

VISTO
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

VISTO
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E FINANZE

A) I tributi previsti a livello nazionale (imposta di bollo, tassa di concessione governativa) sono aggiuntivi a quanto previsto dalla presente tabella e regolati dalla disciplina prevista per il territorio italiano. Resta fermo quanto stabilito dalla nota 14 in materia di vacatio all'estero per l'applicazione di nuovi importi di tasse di concessione governativa ed altri tributi.

(1) Per gli atti consolari tassati a foglio, questo è calcolato in ragione di 25 linee per facciata. Il foglio è di due facciate. Per ogni foglio cominciato è dovuto l'intero diritto.

(2) Gli originali degli atti di stato civile non danno luogo a percezioni di tassa.
Certificato di stato libero





Ministero degli Affari Esteri

La traduzione o la certificazione di conformità se fatte per uso trascrizione nei registri dello stato civile italiano sono gratuite.

Situazione di famiglia, eccetera

6) La tassa ad valorem del 5‰ si calcola:

per la permuta, sulla cosa permutata di maggiore valore;

per la rendita, sul cumulo di 20 annualità, se è perpetua; sul cumulo di 10 annualità, se è vitalizia od eccedente gli anni 10, sopra un capitale uguale alla rendita accumulata, se essa è costituita per 10 anni o meno ;

per l'enfiteusi, sul cumulo di 20 annualità, se è perpetua;

sul cumulo delle annualità sino ad un massimo di 10, se è temporanea.

(7) La tassa ad valorem del 5‰ va calcolata:

per la locazione, sul valore delle pigioni dovute per la intera durata della locazione;

per i contratti di società, sul valore delle cose conferito in società, qualora si tratti di costituzione di società; sull'attivo lordo, qualora si tratti di trasformazione di società; sull'ammontare complessivo del capitale sociale e delle riserve delle società che si fondono, qualora si tratti di fusione; sull'ammontare del capitale sociale e delle riserve della società che viene incorporata, qualora la fusione avvenga mediante incorporazione;

per l'associazione in partecipazione, sul valore dell'apporto;

per la divisione, sull'importo della massa da dividere o delle quote da separare;

per la liquidazione della comunione dei beni, sul valore delle cose poste in comunione;

per le transazioni, sul valore concordato dalle parti.

(8) Quando l'atto contiene convenzioni distinte, la tassa del 5‰ è dovuta per ogni singola convenzione; se però trattasi di convenzioni che debbono considerarsi accessorie, la tassa è dovuta sulla convenzione che comporta la tassazione più elevata.

(9) La tassa ad valorem va calcolata sul valore del contratto non ancora eseguito o la cui esecuzione non ha più luogo per effetto della risoluzione.

(10) Quando il mandato sia relativo ad atti di stato civile il diritto è ridotto alla metà.

(11) In caso di tariffa oraria, non si applica la tassazione a foglio.

(12) Tra cui: atto rinuncia eredità, dichiarazione giurata, accettazione donazione.

(13) Non sono soggetti alle disposizioni della presente sezione i passaporti speciali nazionali e, a titolo di reciprocità, quelli diplomatici o di servizio stranieri. I documenti di viaggio di cui all'art. 23 del decreto legislativo, sono rilasciati gratuitamente.

(14) In caso di variazione dell'ammontare della tassa di concessione governativa e dell'imposta di bollo e del diritto fisso per la carta di identità, il nuovo importo del corrispondente diritto consolare è applicabile dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del provvedimento che stabilisce la suddetta variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, salvo che il provvedimento stesso stabilisca un termine più ampio per la sua entrata in vigore.

(15) Gli importi e le eventuali riduzioni ed esenzioni sono stabiliti in applicazione di decisioni del Consiglio dell'Unione Europea, valide per tutti gli Stati membri, come specificato analiticamente nell'Istruzione Consolare Comune.

(16) Ai sensi art.4, c.4 e 5 del Decreto legge 1 gennaio 2010, n.1, convertito con modificazioni dalla Legge 5.3.2010, n.30, a decorrere dal 1 luglio 2010, l'importo di 75 euro di cui all'art.1, c.1315 della legge 27 dicembre 2006, n.296, è rideterminato in 90 euro, e a decorrere dal 1 luglio 2011, in euro 105. Le successive variazioni all'importo saranno determinate con decreto interministeriale

(17) Decreto consolare di emancipazione, verbale di affidamento minore.

(18) Qualora non si abbia un contenuto economicamente valutabile, si applica la seguente tassa: per ogni foglio € 5,20. La tassa ad valorem dell'1‰ deve essere riscossa una sola volta per gli atti che si riferiscono alla medesima procedura.

(19) Qualora si tratti di deposito o custodia di somme di danaro o di ogni altra cosa che abbia formato oggetto dell'attività dell'autorità diplomatica o consolare, prevista dall'art. 37 della presente tabella, non si fa luogo alla percezione della tassa stabilita nel presente articolo.

(20) Non dà luogo a percezione di tassa il deposito o la custodia di somme, valori o documenti, che avvenga in occasione di sinistro terrestre, marittimo od aereo.

(21) In caso di mancata dichiarazione del valore della cosa, l'autorità consolare determina il valore stesso in base agli elementi in suo possesso. Nel caso di impossibilità di fissazione del valore, questo è stabilito in € 1.000





Ministero degli Affari Esteri

(22) Sotto questa denominazione sono compresi tutti o parte degli atti o delle operazioni che sono richiesti agli uffici consolari in occasione dell'arrivo o della partenza di una nave. Tali atti ed operazioni a titolo esemplificativo sono i seguenti:

- visto sulla dichiarazione integrativa di partenza – previsto dall'art. 181 del codice della navigazione;
 - denuncia del comandante all'arrivo, prevista dall'art. 182 del codice della navigazione;
 - rapporto sullo stato sanitario;
 - vidimazione del giornale nautico e degli altri libri di bordo prescritti; visto sul ruolo di equipaggio e sulla licenza con menzione dell'imbarco, sbarco o diserzione di marinai e di altre persone addette al servizio della nave e della sostituzione del comandante; aggiunta di fogli al ruolo ed ai registri di bordo; rilascio o surrogazione del giornale nautico, del ruolo e del passavanti provvisorio; convalida dei libri provvisori formati dal comandante della nave;
 - vidimazione e legalizzazione di manifesti di entrata o di uscita;
 - deposito e relativo processo verbale di ogni atto compilato dal comandante per causa di diserzione o di altri reati;
 - dichiarazione e certificato di semplice approdo, di approdo forzato, anche solo per scontare contumacia, e della loro durata;
 - rilascio di patente di sanità, eventuale vidimazione o rettificazione o sottoscrizione di questa o di altro analogo documento;
 - atto di deposito di cauzione di somme destinate alle spese di rimpatrio, di malattia, di sepoltura di marinai lasciati a terra, e delle loro paghe;
 - visto su certificati e vidimazione di atti relativi all'equipaggio;
 - copia od estratto del ruolo o d'altre carte di bordo, certificati richiesti dall'autorità locale, per concedere il caricamento, lo scaricamento o il permesso d'uscita della nave;
 - compilazione del manifesto di entrata o di uscita, quando richiesto, o d'una polizza di carico;
 - convenzione di arruolamento dell'equipaggio appartenente all'Unione Europea
 - sostituzione del comandante o padrone marittimo appartenente all'Unione Europea ed atti occorrenti per tale sostituzione;
 - processo verbale di visita ed ispezione nei casi contemplati dall'art. 165 del codice della navigazione e dall'art. 347 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
 - menzione dell'imbarco e sbarco di passeggeri;
 - visita sanitaria di una nave nei casi previsti dalle leggi e dal regolamento sul trasporto dei passeggeri, compresa la redazione dei relativi processi verbali;
 - indagini a seguito di denuncia, da parte del comandante, di avvenimenti straordinari (art. 182 del codice della navigazione).
- (23) Atti gratuiti in esecuzione dell'art. J.2.1.1., aggiunto all'art. 5 dell'Annesso alla "Convenzione sulle facilitazioni del traffico marittimo internazionale", fatta a Londra il 9 aprile 1965, ratificata a seguito della Legge 8 maggio 1971, n. 831, come emendato con la Risoluzione FAL.3(21) adottata il 1° maggio 1992.
- Le frazioni di tonnellate sono computate per intero se superano metà tonnellata; diversamente, non se ne tiene conto. La suddivisione per classi di tonnellate è mantenuta per soli fini statistici.
- (24) quali a titolo esemplificativo, endorsement e certificati di sicurezza
- (25) Per le rendite, il diritto viene percepito in base all'ammontare annuo della rendita, per la riscossione di altre somme, in base all'ammontare delle medesime.
- (26) Qualora il documento doganale sostituisca, agli effetti amministrativi, il certificato di origine, di destinazione o di sbarco, si applica la tariffa di cui all'art. 61. Qualora i documenti siano richiesti per l'introduzione in Italia di beni godenti franchigia, la vidimazione è gratuita.
- (27) Quali a titolo esemplificativo : Attestato doganale, autenticazione di fotografia, temporanea importazione arma da fuoco, atto di rinuncia cittadinanza italiana, atto di adozione, attestato venatorio, passaporto mortuario, dichiarazione acquisto autoveicoli in Italia (EE = Escursionisti Esteri), conferma patenti di guida.
- (28) Tra cui anche trasporto salme.
- (29) Certificato di residenza, certificato di domicilio, certificato di buona condotta, atto di riconoscimento

NOTE DELL'UFFICIO II DELLA D.G.A.A.B.P.

* Estremi degli atti di modifica della "Tabella dei diritti da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari" allegata al





Ministero degli Affari Esteri

DPR 5.1.1967 n. 200

- Legge 2.5.1983 n. 185 (nuova Tariffa Consolare)
- D.I. del 2.5.1985 (aggiornamento)
- D.I. n. 038/4075 del 2.5.1987 (aggiornamento)
- D.I. n. 038/3659 del 2.5.1989 (aggiornamento)
- D.I. n. 038/5781 del 2.5.1991 (aggiornamento)
- D.I. n. 038/4389 del 2.5.1993 (aggiornamento)
- D.I. n. 038/4041 del 25.9.1997 (aggiornamento)
- D.I. n. 038/4040 del 25.9.1997 (aggiornamento ed inserimento visti Schengen)
- D.I. n. 642/1281 del 14.4.2000 (aggiornamento)
- D.I. n. 642/5697 del 21.12.2001 (cambio valuta di riferimento: Euro)
- D.I. n. 642/2691 del 15.9.2003 (modifica articolo 26: aumento a Euro 50 i visti nazionali; istituzione del criterio delle spese amministrative da corrispondersi per il trattamento della domanda di richiesta visto – handling fee)
- D.I. n. 642/2275 del 29.6.2004 (modifica articolo 26: accorpamento visti e aumento a Euro 35)
- D.I. n. 642/232 del 22.12.2006 (modifica articolo 26: aumento visti a Euro 60, aumento visti nazionali a Euro 75 in base al disposto della Legge finanziaria 2007 n. 296 del 27.12.2007, articolo 1, comma 1316 - differenziazione automatica di Euro 15 tra visti area Schengen e visti nazionali)
- D.I. n. 83 del 25.6.2007 (modifica articolo 25: inserimento carta d'identità)

**





*CANUS.
Bell'Anno*

Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. *4532*

Roma, addi *1 ottobre 2010*

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il
parere numero **3721/2010** emesso dalla SEZIONE
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco
indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**ORDINAMENTO E FUNZIONI DEGLI
UFFICI CONSOLARI**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Allegati N. _____

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
UFFICIO LEGISLATIVO

(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Il Segretario Generale

Autorello

FARNESINA


Prot. Ingresso del 11/10/2010

Numero: **0331940**

Classifica: A.A/O



Numero 4532/10 e data 8/10/2010



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 20 settembre 2010

NUMERO AFFARE 03721/2010

OGGETTO:

Ministero degli affari esteri - Ufficio legislativo.

Schema di decreto legislativo recante: "Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246".

LA SEZIONE

Vista la relazione 271476 del 19/08/2010 con la quale il Ministero degli affari esteri - Ufficio legislativo - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Silvio Traversa;

Premesso:

Riferisce l'Amministrazione che il presente progetto di decreto legislativo disciplina le funzioni espletate dagli uffici consolari della Repubblica Italiana e che l'ambito della sua applicazione si estende

dallo stato civile all'immigrazione, dalla navigazione alla volontaria giurisdizione, dalle funzioni notarili a quelle elettorali. Esso ha lo scopo di fornire un sicuro punto di riferimento normativo per gli operatori del settore e, al contempo, una guida per i cittadini e gli utenti in genere.

Sinora, il punto di riferimento normativo per l'esercizio delle funzioni consolari è stato rappresentato dal d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, del quale, con il presente progetto, si prevede l'abrogazione (art. 79).

Il riassetto e la semplificazione della materia sono stati richiesti dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, la quale all'art.14, comma 18, ha conferito delega al Governo il quale ha adottato il presente progetto di decreto legislativo.

In particolare la delega stabilisce che il Governo procede al riassetto ed alla semplificazione delle disposizioni legislative statali anteriori al 1970 la cui permanenza in vigore sia da ritenersi "indispensabile" con la previsione che in assenza di tale riassetto e semplificazione le disposizioni legislative statali anteriori al 1970 sono abrogate.

La legge delegante prevede altresì che l'esercizio della delega si svolga "nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970".

Osserva ancora l'Amministrazione che l'intero provvedimento consta di norme di semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni esistenti in materia di funzioni consolari, con i dovuti aggiornamenti richiesti dalle modifiche legislative intervenute nel corso di oltre 40 anni dall'emanazione del DPR n. 200 del 1967 e che particolare cura è

stata seguita, in linea con gli obiettivi di finanza pubblica diretti alla razionalizzazione delle risorse come indicato nella legge finanziaria 2007, per raggiungere i necessari risparmi di spesa che appaiono raggiunti ed ampiamente superati. Ciò si evince dalle diverse disposizioni che hanno previsto il ricorso a procedure informatizzate e telematiche in luogo delle attuali cartacee; dalla stessa tabella allegata alla relazione ove sono indicate le unità di personale in servizio presso le strutture consolari le quali hanno subito un processo di razionalizzazione con chiusure di sedi, accorpamenti e declassamenti e trova il necessario vincolo giuridico nella clausola di invarianza finanziaria, contenuta nell'art. 80 del progetto di decreto.

Nella predisposizione del testo l'Amministrazione ha preso le mosse dal d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, che è stato sottoposto a numerosi interventi sotto i seguenti profili che l'Amministrazione puntualmente, ancorché sinteticamente richiama:

a. Riferimenti normativi. Si è proceduto ad una completa revisione dei riferimenti ad altre norme, contenuti nel d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, per aggiornarli alla luce delle rilevanti novità che hanno interessato ogni settore dell'attività consolare: dallo stato civile, nel cui ambito i riferimenti normativi vanno attualmente effettuati al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, che ha abrogato il r.d. 9 luglio 1939, allo stesso codice civile ed in particolare per gli articoli sul diritto di famiglia; ulteriori esempi riguardano l'anagrafe (dopo l'istituzione dell'AIRE – anagrafe degli italiani residenti all'estero), il servizio militare (con la sospensione della leva obbligatoria, per effetto della legge 28 agosto 2004, n. 226), l'esercizio in loco del diritto di voto ai cittadini residenti all'estero (con l'introduzione del voto per corrispondenza), le

denominazioni di enti con particolare riferimento ai ministeri che hanno subito una diversa articolazione.

b. Adeguamenti. E' stato attribuito specifico rilievo ai visti d'ingresso rilasciati a cittadini extracomunitari, la cui importanza è oggi notevolmente accresciuta, ed è stato esplicitato il riferimento allo sviluppo delle attività culturali ed alla promozione economica e commerciale.

e. Terminologia. Si sono sostituite le locuzioni contenute nel d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, e che indicavano l'organo che esercitava le varie funzioni ivi disciplinate, come "autorità consolare" o "poteri consolari", con le altre, ritenute più concrete di "capo dell'ufficio consolare", "funzionario consolare" e "ufficio consolare". Inoltre specifiche norme del progetto (artt. 4 e 5) disciplinano i modi in cui il capo dell'ufficio consolare può delegare le proprie funzioni ai sottoposti.

d. Flessibilità. E' stato previsto che le modifiche della tabella contenente gli importi tariffari per i diritti consolari possano essere effettuate mediante decreto ministeriale; analoga flessibilità è stata introdotta in materia notarile, con l'attribuzione ad un decreto ministeriale della specificazione degli atti notarili che i capi degli uffici consolari sono chiamati a stipulare, tenendo conto della possibilità di accedere ad adeguati servizi notarili in loco.

e. Struttura. Si è proceduto ad una diversa articolazione in "titoli" e "capi" del testo inserendo la trattazione di ciascuna funzione consolare in uno specifico capo così da agevolare l'utenza nella consultazione del testo.

f. Accorpamenti. In alcuni casi (ad esempio l'art. 10) si è accorpato in

un unico articolo del progetto ciò che nell'originario d.P.R. era contenuto in più articoli (9 e 78): nella disposizione riguardante l'accertamento della cittadinanza italiana, è ora indicato vuoi il titolare del relativo potere vuoi le concrete modalità del suo esercizio.

g. Soppressioni. Si è proceduto infine alla soppressione di disposizioni obsolete ovvero suscettibili di delegificazione: esempi del primo tipo sono l'art. 74 del d.P.R. n. 200 del 1967, relativo alla "trasmissione per telefono o per telegrafo" (superato dai nuovi mezzi di comunicazione) e l'art. 51, relativo alle "attestazioni di buona condotta" (ormai inesistente nel nostro ordinamento); del secondo tipo e cioè di soppressioni in vista della delegificazione, gli artt. 40 e 85, contenenti disposizioni di dettaglio in materia di deposito consolare.

h. Snellimento. Per effetto degli accorpamenti e delle soppressioni si è pervenuti ad uno snellimento del testo normativo, che rispetto al d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 vede ridursi il numero degli articoli da 96 ad 80.

Il progetto di decreto legislativo si articola in 5 titoli:

a) "Disposizioni introduttive" si compone di 5 articoli che disciplinano l'ordinamento e le funzioni degli uffici consolari, il loro esercizio e le possibili deleghe;

b) "Funzioni consolari" si articola in dieci capi: I) Funzioni relative allo stato civile, artt. 7-20 contiene disposizioni sul domicilio e la residenza, sullo schedario consolare e sull'AIRE - anagrafe degli italiani residenti all'estero -, sulla cittadinanza, sul matrimonio, incluse le modalità di celebrazione e di effettuazione delle pubblicazioni, sulla rettifica degli atti di stato civile, cambiamento ed aggiunte di nomi e cognomi; II) Funzioni relative a passaporti e documenti di viaggio,

artt. 21-23; III) Funzioni di protezione ed assistenza, sussidi e rimpatri, artt. 24-27 disciplina l'erogazione di sussidi anche in danaro a cittadini, il loro rimpatrio anche su navi ed aeromobili militari nazionali, rimpatri, evacuazioni e trasferimenti in circostanze eccezionali ed assistenza a non cittadini; IV) Funzioni notarili e di volontaria giurisdizione, artt. 28-35 detta norme sulle funzioni notarili, l'interdizione l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno, il riconoscimento e la legittimazione dei figli naturali, l'adozione internazionale di minori e di persone di maggiore età, la tutela, la curatela e l'amministrazione di sostegno, altri provvedimenti di volontaria giurisdizione e sull'individuazione dei tribunali competenti sui ricorsi avverso i provvedimenti di volontaria giurisdizione; V) Funzioni in materia di controversie, di polizia giudiziaria e di assistenza giudiziaria, artt. 36-42 contiene norme sull'amichevole composizione delle controversie e l'arbitrato, sulle notificazioni, gli atti istruttori, le dichiarazioni e le istanze, sulle funzioni di polizia giudiziaria, sull'esecuzione di rogatorie consolari, sul luogo di compimento degli atti istruttori e sui consulenti e difensori; VI) Funzioni relative all'amministrazione di interessi privati, artt. 43-47, tratta del deposito consolare e del relativo termine, della vendita di beni, delle successioni, dell'imputazione di spese e della cauzione; VII) Funzioni in materia di navigazione, artt. 48-51 regola le funzioni di amministrazione marittima, le attribuzioni di polizia giudiziaria, di polizia della navigazione e i poteri disciplinari, l'assistenza da parte di navi o di aeromobili militari nazionali e le dichiarazioni giurate del comandante per il rilascio di passavanti provvisorio; VIII) Funzioni in materia di documentazione amministrativa, artt. 52-54, disciplina il

rilascio di certificati, legalizzazioni, vidimazioni ed attestazioni; IX) Funzioni in materia elettorale, scolastica e di servizio militare, artt. 55-57; Capo X) Funzioni in favore dello sviluppo delle attività culturali e della promozione economica, artt. 59 e 60.

c) "Albo e registri consolari", contiene gli artt. 61-63 che prevedono che l'albo consolare sia collocato in luogo accessibile al pubblico nonché la tenuta di un unico archivio informatico contenente i vari registri (atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza e di morte e quelli dei passaporti, del protocollo e delle operazioni in materia di servizio militare) oltre che la raccolta delle firme delle autorità locali.

d) "Diritti consolari", con gli artt. 64-70 disciplina la tariffa dei diritti consolari previsti per i vari atti nella tabella allegata (aggiornabile a cadenza biennale con mero decreto ministeriale), la valuta di riscossione, gli atti da rilasciare gratuitamente, la modifica o esenzione dei diritti stabiliti nella tariffa, il tasso di cambio consolare e le modalità di fissazione, nonché la percezione dei diritti consolari.

e) "Disposizioni generali e finali" prevede disposizioni sulla collaborazione con le autorità locali, sulla corrispondenza degli uffici consolari, sull'eventuale inapplicabilità di norme nazionali, sui poteri in circostanze eccezionali, sui ricorsi avverso provvedimenti consolari, sulla trasmissione di atti e documenti ad autorità nazionali, sull'eventuale rimessione di atti istruttori o di notificazioni ad altro ufficio consolare, sull'esecuzione delle notificazioni, nonché l'abrogazione espressa del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 e della legge 2 maggio 1983, n. 185 ed infine la clausola di invarianza finanziaria.

Considerato:

La Sezione non ha rilievi di ordine generale da muovere al

provvedimento, che è in linea con le previsioni della legge delegante e recepisce interamente le indicazioni contenute nei pareri espressi dalle varie Amministrazioni.

Ritiene anzi di dover manifestare il proprio apprezzamento per l'ottimo livello tecnico della normativa.

E' comunque possibile che qualcosa possa essere sfuggita all'attenzione degli estensori (si veda, ad esempio, la maiuscola "Capo" al comma 1 dell'articolo 4), cosicchè è opportuna una rilettura alla luce della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92., supplemento ordinario alla G.U. 3 maggio 2001, n. 101, recante "Guida alla redazione dei testi normativi".

In particolare, a fini meramente collaborativi ed esemplificativi, senza alcun intendimento esaustivo, si richiama l'attenzione sull'esigenza di utilizzare il presente indicativo anziché il congiuntivo o il futuro, nonché di evitare di ricorrere a verbi servili (come ad esempio l'art. 12, comma 2; l'art. 14, comma 1, l'art. 16, l'art. 28, comma 2, l'art. 42, l'art. 43, l'art. 44, comma 2, l'art. 65, comma 2, l'art.67, comma 1 e l'art. 80).

Si formulano, inoltre, sempre sotto il profilo formale, i seguenti suggerimenti:

all'art. 14, comma 2, sostituire "Egli" con "*Il capo dell'Ufficio consolare*", tenuto conto che inizia un nuovo comma; diversamente il comma stesso dovrebbe essere unificato con il primo;

all'art. 24, comma 1, sopprimere le parole "previa autorizzazione, ove richiesta", che appaiono superflue;

all'art. 36, comma 1, sostituire, rispettivamente alle lettere a) e b), le

parole "può adoperarsi" con le altre "si adopera" e "può esplicare" con le parole "esplica";

all'art. 58, comma 1, è opportuno eliminare le parole successive a "competenti" considerato che il rispetto delle leggi e degli accordi internazionali è implicito nel sistema delle fonti; con l'occasione si consiglia altresì di eliminare la parola "apposito" prima del "decreto del Ministro degli affari esteri" e di eliminare la maiuscola di "dicasteri";

agli artt. 59 e 60 sopprimere la parola "superiore" riferita all'ambasciata, in quanto superflua;

all'art. 63, comma 1, sostituire la preposizione "Ai" con l'altra "A"; sopprimere, inoltre, il comma 3 trasferendone il contenuto nel comma 2, eventualmente separandolo con un punto e virgola.


La Sezione esprime pertanto parere favorevole con le osservazioni formali sopra evidenziate.

P.Q.M.

La Sezione esprime parere favorevole.


L'ESTENSORE

Silvio Traversa



IL PRESIDENTE

Giancarlo Coraggio



IL SEGRETARIO

(Massimo Meli)

